



**OLIVIERO DRIGANI
PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
DI TRIESTE**

**RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 2017**



**Assemblea Generale della Corte d'Appello di Trieste
Trieste, 28 gennaio 2017**



Corte di Appello di Trieste

Il Presidente

**RELAZIONE DELL'ANNO 2017
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE**

age quod agis...

INDICE

- Capitolo 1. *Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste.*
- Capitolo 2. *Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti.*
- Capitolo 3. *I ricorsi in materia di protezione internazionale.*
- Capitolo 4. *Il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello: riflessioni operative e interpretative.*
- Capitolo 5. *Le esecuzioni mobiliari e immobiliari: dinamiche e questioni operative.*
- Capitolo 6. *Situazione carceraria e le misure alternative.*

Capitolo 1. Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste

Con la presente relazione si cercherà di fornire un panorama non solo statistico/quantitativo della realtà giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Trieste, ma anche taluni spunti di analisi e di riflessione che possano contribuire ad una sua percezione "qualitativa", in quanto l'andamento del sistema Giustizia non può essere valutato in chiave esclusivamente aziendalista, atteso che dietro ad ogni procedimento - civile o penale esso sia - vi sono persone, sofferenze, speranze ed umane aspettative la cui intrinseca valenza ed il cui impatto sociale richiedono che l'approccio al sistema stesso avvenga anche sulla base di diversi (ed appunto "umanizzati") criteri di lettura.

Un sereno quanto pur sempre prudente esame di tale realtà consente di riconoscere che nel Distretto della Corte di Appello di Trieste la funzione giurisdizionale viene esercitata secondo canoni di efficienza e di celerità, in modo tale cioè da offrire una risposta che è generalmente adeguata alle aspettative sociali ed economiche dei cittadini, delle società e delle imprese.

Nondimeno, è doveroso segnalare e sottolineare che la tenuta del sistema e della funzione stessa non possono prescindere dalla presenza lavorativa di un numero di operatori, non solo con riferimento al personale della Magistratura, sufficiente a fronteggiare il costante e tipologicamente sempre più variegato incremento della domanda di giustizia. Siffatta esigenza, però, si scontra in modo sempre più preoccupante con la realtà del progressivo

depauperamento delle risorse del personale amministrativo - sia sotto il profilo numerico che, derivatamente, anagrafico - la cui consistenza minimale ha purtroppo raggiunto ormai livelli di assoluta emergenza, al punto da rendere quasi impossibile (soprattutto in taluni uffici e settori) lo svolgimento di pur essenziali servizi.

Illuminanti risultano al riguardo i prospetti evidenziati nelle allegate tavole **nn. 2, 3 e 4**, dalle quali in particolare ben si coglie come le attuali scoperture incidano soprattutto sulla Terza Area amministrativa, quella cioè composta da direttori e funzionari. Taluni uffici e servizi, dunque, risultano sostanzialmente privi di quelle figure funzionali che ne rappresentano intrinsecamente (così ben ci si può esprimere) il "*software*".

Muovendo comunque, sotto il profilo essenzialmente statistico, dalla **Corte di Appello di Trieste** può senz'altro rilevarsi, con specifico riguardo all'attività delle due **Sezioni Civili**, come esse abbiano pienamente confermato il *trend* virtuoso che già da alcuni anni ne ha contraddistinto il funzionamento, e ciò sia in termini quantitativi nello smaltimento degli affari che nella tempistica cronologica della loro definizione (si vedano in particolare le tavole **n. 5 e n. 19**).

Tale risultato è stato raggiunto nonostante le gravi criticità costituite dal fatto che entrambe le Sezioni sono rimaste sostanzialmente prive dei loro rispettivi presidenti titolari, a causa del raggiungimento del termine ottennale di permanenza in tale ufficio semidirettivo da parte di quello della Prima sezione e dell'intervenuta designazione a Presidente della Corte in capo al sottoscritto (già presidente della Seconda sezione e che pur ha continuato ad esercitarvi il ruolo di vigilanza organizzativa).

Ancor maggiori criticità e difficoltà sono derivate dal trasferimento ad altra sede di due consiglieri della Seconda Sezione e, soprattutto, dal fatto che è maturato contemporaneamente per ben quattro consiglieri (uno della Prima Sezione e quattro della Seconda) il relativo termine decennale di permanenza: ne è conseguita dunque una vera e propria "migrazione" dall'una all'altra, con perniciosi riflessi dipendenti non solo dalla correlata necessità di una radicale e plurima riorganizzazione dei ruoli ma, ancor di più, dall'inevitabile dispersione delle competenze professionali che si erano consolidate nei rispettivi e specifici settori di assegnazione funzionale.

Nonostante ciò, le Sezioni Civili hanno saputo non solo contenere gli immediati e negativi riflessi di tali sopravvenute emergenze (al 30 giugno 2016 la giacenza finale risultava pari a **n. 1181** fascicoli rispetto ai **1094** pendenti alla medesima data dell'anno precedente), ma addirittura ritrovare con rinnovato impegno i livelli di produttività già toccati negli anni precedenti, tanto che alla data del 31 dicembre 2016 la pendenza era scesa a quota **n. 1004** affari contenziosi (la miglior *performance* sino ad ora ottenuta dalla Corte). Nel contempo, risultati eccellenti sono stati raggiunti rispetto al parametro della durata media degli affari definiti, ulteriormente ridottasi **da giorni 602 a giorni 536** (e dunque in termini assolutamente conformi al parametro biennale collegato alla c.d. "legge Pinto").

E' comunque doveroso sottolineare il fatto che il positivo riassetto delle due Sezioni Civili è stato reso possibile anche grazie all'apporto dei Giudici Ausiliari ad esse assegnati, il cui contributo funzionale risponde ad una logica di utilizzo della Magistratura Onoraria rivelatosi sin qui - nella maggioranza dei casi - senz'altro positiva.

Nel decorso anno giudiziario le **Sezioni Penali della Corte, la Corte di Assise di Appello e la Sezione per i Minorenni** hanno complessivamente **definito** n. **1.615** procedimenti, a fronte dei n. **1.860** del precedente periodo, a fronte però di un significativo incremento delle nuove iscrizioni (n. **1688** rispetto a n. **1411**)

I procedimenti pendenti alla data del 30.6.2016 erano n. **1876**, in sostanziale equilibrio dunque con quelli dell'anno precedente (n. **1.870**).

La **durata media** dei procedimenti si è collocata ancora al di sotto dell'ottimo livello raggiunto nei periodi precedenti, già caratterizzati da una progressiva riduzione dei tempi di definizione.

Nel periodo in esame, infatti, la durata media dei procedimenti - calcolata tra la data d'iscrizione e quella della pronuncia del provvedimento definitivo - è stata di giorni **428** (n. **462** nel 2014/2015), come tale dunque ben inferiore a quelle dei periodi precedenti.

Analoghi, più che soddisfacenti risultati sono stati conseguiti anche rispetto all'**età dei procedimenti pendenti**, pari cioè a **giorni 266** rispetto ai **297** dell'anno giudiziario precedente.

Restano contenutissimi i dati, assoluti e percentuali, delle prescrizioni, che sono state dichiarate in numero di **104** rispetto alle precedenti **107**. Si consideri del resto che sono numerosi i procedimenti che pervengono in Corte di Appello con reati già prescritti, in quanto la trasmissione dei fascicoli da parte dei Tribunali avviene sovente in tempi assolutamente incongrui: circostanza, questa, che va ascritta alle gravi carenze degli organici

del personale delle Cancelleria e - soprattutto - alle ancor più gravi percentuali di scopertura di essi.

Al riguardo, va ricordato che si è spesso trattato di prescrizioni di singoli reati, in particolare di natura contravvenzionale, nel contesto di procedimenti di ben più rilevante spessore, e che, con altrettanta frequenza, si è trattato appunto di procedimenti per reati che, all'atto della loro iscrizione nei registri della Corte, erano già prescritti ovvero prossimi alla scadenza dei termini di prescrizione, e per i quali facevano difetto i tempi minimi ed incompressibili per procedere utilmente alla fissazione dell'udienza, alla pronuncia della sentenza di appello ed alla trasmissione del procedimento alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Sul tema della prescrizione si può comunque osservare che sarebbe pur sempre auspicabile un intervento normativo che consentisse la definizione *de plano* (senza citazione delle parti) dei procedimenti con reati già interamente prescritti (ma, analogamente, anche per gli altri casi di estinzione del reato o di sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità: morte del reo, remissione di querela, oltre che depenalizzazione o abrogazione di reati). Con l'eccezione dei procedimenti con parte civile, si potrebbe ipotizzare un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 667, comma 4 c.p.p., considerato altresì che la norma dell'art. 469 c.p.p. (che prevede comunque siano sentiti il Pubblico Ministero e l'imputato) non risulterebbe applicabile in sede di appello.

Tirando le fila dell'analisi statistica ben può rilevarsi come ci si trovi dunque in presenza di risultati di indiscutibile efficienza e di rilevante produttività, mantenuti lungo un considerevole numero di anni, grazie alla stabilità dell'organico delle sezioni, alla dedizione ed

alla professionalità dei magistrati, all'organizzazione del lavoro, all'impegno del personale di cancelleria.

I valori espressi dagli indici statistici in esame appaiono ancor più apprezzabili se raffrontati con quelli della **media nazionale**, tutti nettamente meno soddisfacenti e tali da aver meritato l'inserimento dell'Ufficio nei primi posti della graduatoria nazionale.

Continuano gli interventi migliorativi nei **moduli organizzativi delle due Sezioni**.

In conformità agli accordi intercorsi con i rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto i processi con imputati non detenuti sono stati aggiornati alla fase pomeridiana dell'udienza per l'espletamento della camera di consiglio e per la lettura dei dispositivi.

Va però tenuto conto che le udienze penali non possono prolungarsi oltre le ore 17 per accordi intercorsi con le Organizzazioni Sindacali, salvo deroghe, dovute alla disponibilità personale dei Cancellieri d'udienza.

I Presidenti delle Sezioni Penali segnalano la modesta incidenza dei provvedimenti legislativi di abrogazione e depenalizzazione o comunque deflattivi (Decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016).

Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto si sono rivelate preclusive le limitazioni connesse alla contestazione della recidiva o il superamento del limite massimo di pena previsto.

Qualche rilevanza statistica ha avuto solo la fissazione di soglie per i reati di omesso versamento di contributi previdenziali e IVA.

Venendo alle problematiche di maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza socio-economica che abbiano interessato il Distretto, vanno senz'altro segnalate quelle concernenti i procedimenti relativi alla morte di lavoratori, in particolare presso i cantieri navali di Monfalcone, per patologie ricollegate all'utilizzazione dell'amianto.

Si tratta di processi di particolare rilevanza sociale, anche per il considerevole numero dei decessi, sui quali si appunta una diffusa e importante aspettativa di giustizia: oltre agli eredi dei lavoratori deceduti, risultano in essi costituiti parte civile anche Enti territoriali, organizzazioni sindacali e associazioni variamente rappresentative di interessi diffusi.

In particolare, il primo di tali processi (cosiddetto "**Amianto 1**"), instaurato presso il competente Tribunale di Gorizia per la morte di 87 lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone, ha fatto registrare un lunghissimo *iter* della fase delle indagini e del giudizio di primo grado e tale evenienza ha suscitato interrogazioni parlamentari, interventi e prese di posizione a diversi livelli.

Iscritto infine a ruolo presso questa Corte d'Appello il 19 novembre 2015 e rubricato al n. 1249/2015 R.G. App., il processo è stato trattato con assoluta priorità rispetto agli altri affari e, nonostante la sua complessità e ponderosità (innumerevoli le imputazioni, dodici gli imputati, dieci le parti civili residue) e la sua speciale difficoltà tecnica, il giudizio di secondo grado - che ha richiesto anche una parziale

rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - è stato definito in 244 giorni dalla sua iscrizione a ruolo (sentenza dd. 20 luglio 2016), mentre la sentenza è stata depositata in 59 giorni (17 settembre 2016), in anticipo sui novanta assegnati.

Salva la declaratoria della prescrizione di taluni reati - per lo più maturatasi già prima del pervenimento del fascicolo in Corte - e di improcedibilità per morte di tre degli imputati, revocata la costituzione di tre delle parti civili costituite (il Comune di Monfalcone, già prima del giudizio di appello, e due parti private nel corso del giudizio di impugnazione per l'intervenuto risarcimento del danno), sono state sostanzialmente confermate le pronunce di condanna e le pene inflitte agli imputati in primo grado.

Non risulta attualmente ancora decorso il termine per la proposizione di ricorso per cassazione.

Sopravvenuto analogo ed ulteriore procedimento (cosiddetto "**Amianto 2**"), rubricato al n. 573/2016 R.G. App., iscritto a ruolo in data 30 maggio 2016, è stata già celebrata, il 25 novembre 2016, la prima udienza di trattazione.

Consta infine che ulteriori due procedimenti siano attualmente in fase di celebrazione avanti il Tribunale di Gorizia, composto da giudice applicato dal Tribunale di Udine.

Dal punto di vista giuridico si tratta di procedimenti di non agevole istruzione e di speciale difficoltà tecnica.

Il verificarsi dell'evento mortale normalmente a distanza di anni dall'epoca dell'esposizione all'amianto, pone infatti

delicati problemi in ordine:

- alla certezza della diagnosi e alla causalità specifica, specie per le patologie multifattoriali (ad es. il tumore al polmone);

- all'individuazione della "legge scientifica di copertura" in ordine alle patologie asbesto-correlate, anche collegate alla evoluzione degli studi e delle conoscenze in campo scientifico;

- alla colpa, sia sotto il profilo della prevedibilità sia sotto quello della prevenibilità dell'evento e al nesso causale;

- all'identificazione delle posizioni di garanzia, rispetto a funzioni, apicali o dirigenziali o riconnesse comunque alla sicurezza, svolte da soggetti in epoca anche assai risalente rispetto all'evento.

Si tratta di passaggi ineludibili di ogni processo per fattispecie consimili, che postulano quindi una specifica professionalità dei magistrati chiamati a celebrarli.

Come anticipato, il fenomeno non è destinato ad esaurirsi in tempi brevi, instaurandosi via via altri procedimenti - per quanto riguarda i cantieri navali di Monfalcone sostanzialmente nei confronti dei medesimi imputati - in relazione al sopravvenire di ulteriori decessi di lavoratori in passato esposti all'amianto.

Presso la **1^ Sezione Penale** è pienamente funzionante l'agenda informatica della Sezione, realizzata in sostituzione di quella cartacea, nonché l'agenda informatica delle misure cautelari.

I moduli organizzativi introdotti nella Sezione, ulteriormente affinati nel periodo in esame, hanno dimostrato tutta la loro validità, avendo consentito - in particolare attraverso la menzionata defatigante, ma fruttuosa, attività di spoglio, l'anticipata e rigorosa programmazione del lavoro ed il continuo monitoraggio del ruolo - di migliorare risultati, già prossimi ad un livello di eccellenza, sia in termini di pendenti finali che di durata dei procedimenti.

Sulla tipologia dei procedimenti, vi è un calo dei procedimenti in materia di stupefacenti, verosimilmente per effetto dei recenti interventi costituzionali e normativi in materia.

Pure in calo i procedimenti per guida in stato di ebbrezza e gli omicidi e lesioni personali dovute alla violazione di norme antiinfortunistiche.

Stabili gli altri procedimenti.

Il Presidente della **2^a Sezione Penale** segnala, quanto all'andamento della giurisdizione penale del Distretto, con influenza sulla funzionalità in fase di appello, che quest'ultima è assolutamente condizionata dalla percentuale di decisioni intervenute a seguito di rito alternativo; dalla durata, spesso defatigante, dei procedimenti dibattimentali; dai tempi in cui viene trasmesso il fascicolo processuale in appello, per gli adempimenti di cancelleria.

Troppo lunghi risultano inoltre - a causa delle carenze di personale dovute alla mancata assunzione di personale per surrogare quello andato in quiescenza - i tempi degli adempimenti di cancelleria seguenti al deposito della motivazione della sentenza.

Quanto alle tipologie dei reati, sono incrementati quelli di omicidio volontario, che spesso vedono vittime donne (si consideri peraltro che essi hanno riguardato solamente quattro processi in grado di appello).

Rilevanti sono poi i procedimenti riguardanti reati di violenza sessuale, di pedofilia e di atti persecutori, oltre a quelli inerenti circolazione di immagini pedopornografiche.

Numerosi sono poi i processi riguardanti il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

Non vi sono oscillazioni rilevanti da segnalare per gli altri reati, dovendosi però osservare, in materia di cessione di stupefacenti, che - in seguito alla necessità di rimodulare la pena, dopo la modifica legislativa in materia - la Sezione è impegnata dopo il rinvio della Corte di Cassazione.

Quanto alla **Corte di Assise di Appello**, l'organico della Corte non consente l'assegnazione di magistrati alle funzioni di presidente e di giudice *a latere* in via esclusiva, di talché dette funzioni devono essere svolte da chi, come componente del collegio penale, ha già un ruolo di cause prefissato.

Quanto ai tempi di calendarizzazione, un processo di appello assegnato alla 2^a Sezione e per il quale non sussistano particolari ragioni di prioritaria trattazione viene fissato entro il mese di novembre 2017, uno di Corte d'Assise d'Appello entro il mese di gennaio 2017.

In proposito, il Presidente della Sezione ha segnalato che un notevole rallentamento nei tempi medi di trattazione dei processi è dato proprio dalla necessità,

sempre più frequente, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

A prescindere dall'eventuale "riluttanza" da parte dei giudici di primo grado nel dare accesso ad istanze probatorie di cui in seguito possa invece emergere la necessità, un significativo incremento nei rinvii delle udienze è stato determinato dalla decisione della CEDU 7.7.2011 (caso Dan/Moldavia), interpretativa dell'art. 6 della Convenzione EDU, fatta propria anche dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 52208/2014, Rv. 262115; n. 28530/2014, Rv. 260271), con riferimento ai casi che comporterebbero una *reformatio in pejus* della sentenza di primo grado a seguito di appello del Pubblico Ministero (non certo infrequente) e che in sostanza impongono un nuovo esame dibattimentale delle prove rilevanti per la decisione.

Il Presidente della **Sezione Minorenni** segnala il soddisfacente andamento di essa, con un numero limitato di procedimenti penali e civili: quanto ai primi, con pendenza iniziale di **n. 11** procedimenti, ne sono sopravvenuti **n. 17** e definiti **n. 25**: la pendenza finale è di n. 3 procedimenti. Essi vengono comunque definiti, nella quasi totalità, in sei mesi e comunque tutti entro l'anno.

Nel settore civile, che ha usufruito della diminuzione delle sopravvenienze in virtù dell'assorbimento di alcune competenze da parte del Tribunale Ordinario (D. Lgs. n. 154/2013) da una pendenza di **5** procedimenti si è passati a **9** (sopravvenuti 28, definiti 23).

Il Tribunale per i Minorenni ha operato nel periodo con la vacanza del posto del Presidente titolare.

Ha risentito dell'aumento della competenza territoriale (Sezione Distaccata di Portogruaro).

Ciò ha comportato, insieme all'aumento dei procedimenti relativi al collocamento dei minori extracomunitari, un aumento di un terzo dei processi.

Tale fenomeno è stato però bilanciato dalla nuova ripartizione normativa delle competenze con il Tribunale Ordinario, che assorbe le questioni inerenti alla responsabilità genitoriale in pendenza del giudizio di separazione e divorzio o di cessazione della convivenza tra genitori non coniugati.

La durata dei procedimenti relativi allo stato di adottabilità è di 15-20 giorni nei casi di minori esposti alla nascita e di due anni per gli altri casi.

Per le domande di adozione nazionale si è mantenuto il sistema di valutazione delle coppie aspiranti alla adozione, compiuto interamente dal Tribunale, che ha continuato a dare buoni risultati, consentendo una rapida comparazione tra tutte le domande di adozione nazionale pendenti e, nei casi urgenti, un abbinamento in termini temporalmente contenuti.

Nel settore penale, l'intervallo temporale tra il deposito delle richieste di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare si è mantenuto intorno ad un anno.

Sono in aumento i reati relativi agli stupefacenti ed immigrazione, mentre gli altri sono in calo.

Sul piano dell'allarme sociale, nel caso dell'omicidio di un uomo ad Udine, avvenuto il 7 aprile 2013, per il quale sono state imputate due minorenni, il GUP ha sospeso il relativo procedimento disponendone la messa in prova per un periodo di tre anni, che è ancora in corso.

Passando ai **Tribunali del Distretto, quello di Trieste** - come riferito dal suo Presidente (appena entrato in quiescenza) in una ponderosa ed analitica relazione - ha subito, nel settore civile, una grave carenza di organico: quella di Presidente della sezione (solo recentemente nominato e immesso in possesso), nonché di quattro giudici, uno dei quali Giudice del lavoro specializzato.

Ciò malgrado, la pendenza di alcuni settori del contenzioso (materia contrattuale) è rimasta stabile ed i tempi medi di definizione dei ricorsi per decreto ingiuntivo si sono confermati eccellenti ed ai vertici nazionali.

In conclusione, vi è una sofferenza nel rapporto tra pendenze iniziali e finali, la cui principale spiegazione è costituita dalla scopertura di oltre il 14% dell'organico della sezione, in via di rimedio.

La scopertura ha inciso pure sulla funzionalità della Sezione Specializzata in materia di impresa, che ha competenza distrettuale ed extraregionale (la sezione distaccata di Portogruaro).

La Sezione specializzata in materia di impresa

La scopertura nell'organico tabellare della sezione civile ha inciso specificatamente sulla funzionalità della suddetta sezione.

Vi è stato conseguentemente un considerevole aggravio dell'attività dei rimanenti Giudici componenti tale Sezione.

Ciò posto deve rilevarsi che:

- il dato complessivo di affari ordinari sopravvenuti di competenza della Sezione specializzata in

materia d'impresa è rimasto immutato rispetto al precedente periodo (n. 52 procedimenti);

- il numero dei procedimenti cautelari di competenza della Sezione appare significativo in termini assoluti (n. 27), ma non può omettersi di osservare che più volte accade che provvedimenti cautelari siano richiesti nel corso della cause ordinarie (sospensione delle deliberazioni impugnate, revoca dell'amministratore ed altro);

- la volontaria giurisdizione in materia societaria segna poi un dato non trascurabile sotto l'aspetto quantitativo (n. 22 procedimenti, dei quali n. 20 definiti) ma anche qualitativo, se si considera che comprende le procedure di liquidazione o di scioglimento, le quali a tutti gli effetti hanno natura semicontenziosa e richiedono una intensa attività istruttoria.

La dimensione distrettuale della competenza della Sezione, oramai estesa anche oltre i confini della Regione Friuli Venezia Giulia dopo l'accorpamento della sezione distaccata di Portogruaro al Tribunale di Pordenone - tenuta presente peraltro dallo schema di Decreto Ministeriale di revisione delle piante organiche, che progetta l'aumento di due unità del Tribunale di Trieste - ha comportato anche un aumento qualitativo delle controversie, le quali hanno sempre più spesso ad oggetto contenziosi di assoluta rilevanza economica, involgenti a volte un notevole numero di parti.

Si segnala ad esempio che nel procedimento n. 127/2015 R.G. sono coinvolte 13 parti in causa e sono state proposte domande per oltre 3,5 miliardi di euro: un simile contenzioso non può ovviamente trovare nei numeri e nelle statistiche la sua chiave di lettura.

L'aumento quantitativo e soprattutto qualitativo del contenzioso nella materia specialistica delle imprese è chiaro segno di come alla progressiva distrettualizzazione della distribuzione delle competenze, e dopo una iniziale riflessione in termini di opportunità di avvio di un tale contenzioso, abbia fatto seguito una convinta accettazione da parte del Foro, che evidentemente vede nel Tribunale di Trieste un ufficio in grado di fornire risposte adeguate in tempi accettabili (come si desume anche dalla durata media del relativo contenzioso, accertata in 445 giorni).

Nelle materia della famiglia si segnala un aumento dei procedimenti di divorzio, verosimilmente legato alle modifiche normative di cui alla legge 6 maggio 2015 n. 55, che ha, tra l'altro, ridotto i tempi dalla separazione.

Ulteriore aggravio è derivato dalla sopravvenienza di procedimenti già attribuiti alla competenza del Tribunale per i Minorenni (D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154).

Il Tribunale di Trieste, poi, ha competenza funzionale in materia di protezione internazionale.

Il numero di tali procedimenti ha subito un incremento per l'elevato numero di quelli sopravvenuti: attualmente la pendenza è di n. 604 e la loro durata media è di 314 giorni.

La previsione del rito sommario da parte del Legislatore e l'affidamento di molti procedimenti ai Giudici Onorari non ha risolto il problema.

Una più approfondita ed ampia riflessione sul tema del contenzioso in materia di immigrazione e di protezione internazionale forma peraltro specifico oggetto del **capitolo 3** della presente relazione.

In aumento pure il contenzioso del lavoro (332 procedimenti in più) e le procedure fallimentari (da 124 a

150) a causa della crisi economica, soprattutto per le imprese edilizie.

Non ha ancora importante rilevanza l'istituto della mediazione civile, la cui effettiva portata deflattiva potrà essere valutata solo nei prossimi anni, anche in virtù della negoziazione assistita in materia di separazione personale.

Criticità sono emerse nell'attuazione del processo civile telematico, nel quale, registratosi un miglioramento quanto alle comunicazioni di cancelleria, è auspicabile la formazione di personale specializzato ed una maggiore collaborazione con gli Avvocati, soprattutto per la produzione di copia cartacea dei documenti.

Nel settore penale le pendenze al 30 giugno 2016 hanno segnato una diminuzione dei processi nel settore GIP-GUP ed un certo incremento nel settore dibattimentale monocratico, nonostante il maggior numero dei procedimenti definiti nel periodo precedente, e ciò sembra dovuto all'impiego della magistratura onoraria per sopperire alle carenze di organico.

Quanto al **Tribunale di Udine**, il suo Presidente Vicario ha segnalato che con il decorso anno giudiziario possono dirsi definitivamente superate, anche sotto il profilo logistico, le problematiche determinate dalla soppressione delle sezioni distaccate di Cividale del Friuli e Palmanova e dall'accorpamento del Tribunale di Tolmezzo, conseguenti alla revisione delle circoscrizioni disposta dal D.Lgs. n. 155 del 2014.

Il contenzioso civile non ha presentato significative variazioni qualitative rispetto agli anni precedenti ed è significativo solamente il dato delle cause

in materia bancaria e di leasing, sia in termini assoluti che in relazione al loro incremento (da 299 a 371).

Per almeno la metà esse riguardano la Hypo Alpe Adria Bank spa e le società ad essa collegate, interessate da inchieste giudiziarie penali e in via di liquidazione da parte della proprietà austriaca.

Anche ad Udine l'introduzione del "divorzio breve" ha determinato un aumento dei relativi procedimenti, che il Presidente prevede come destinato ad assorbirsi.

Stabile la situazione penale, per la quale gli unici effetti deflattivi tentati dalle recenti riforme hanno riguardato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.

Grave la scopertura del personale amministrativo.

Ad essa si è tentato di sopperire con vari rimedi, tra i quali va citata la Appendice al protocollo di intesa e collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di sviluppo e potenziamento del Servizio Giustizia, sottoscritta il 21 dicembre 2015, relativa alla istituzione di uno "sportello di prossimità" presso l'ex Tribunale di Tolmezzo, al servizio della utenza residente nel circondario accorpato.

Sono stati inoltre istituiti Protocolli di Intesa con Provincia ed Università di Udine, nonché stipulate varie convenzioni.

Viene comunque segnalata, in termini assolutamente positivi, l'esperienza dell'utilizzo, in ausilio ai magistrati, dei tirocinanti previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 69 del 2013, presenti presso l'Ufficio in numero di 19.

Essi svolgono mansioni che avrebbero dovuto essere svolte dal Magistrato affidatario, rivelandosi

particolarmente utili nell'utilizzo di strumenti informatici e della Consolle del Magistrato.

A tale proposito, la attuazione del processo civile telematico presso il Tribunale di Udine è ormai avanzata, grazie anche al fatto che esso era stato avviato prima della sua obbligatorietà.

Le criticità emergenti, soprattutto per la copia cartacea, sono le medesime di quelle evidenziate per Trieste.

Il Tribunale di Pordenone ha registrato, per il ruolo generale contenzioso, un aumento del 10% delle pendenze, mentre per gli altri ruoli civili l'aumento è del 6%; aumento del 25% delle amministrazioni di sostegno; riduzione del 20% delle pendenze di lavoro, ma aumento del 20% per i procedimenti "Fornero".

Sostanzialmente stabili sono le altre pendenze.

Significativo è però il numero delle controversie familiari (25% dell'intero contenzioso ordinario), verosimilmente connesso all'accorpamento della sezione distaccata di Portogruaro, che ha comportato un aumento del 30% dell'utenza del circondario, senza un'integrazione adeguata dell'organico dei Magistrati.

I piani di riduzione del lavoro sono stati rispettati, limitando le pendenze ultratriennali a poche decine di procedimenti.

Viene lamentata la mancata attuazione del c.d. Ufficio del Processo, mentre si dà atto della fertile e produttiva collaborazione con il Foro nella elaborazione di protocolli condivisi, specialmente in tema di procedure

concorsuali, di separazione e divorzi, di gestione di minori da coppie di fatto.

E' stato pienamente attuato il processo civile telematico, con le criticità già citate.

Nel settore penale, il Collegio è stato impegnato in due processi di particolare rilevanza, afferenti reati fiscali e di bancarotta.

In aumento le sopravvenienze nel settore collegiale (da 29 a 35) e in minima riduzione nel settore monocratico (da 1499 a 1448), ma con aumento dei processi definiti (da 1209 a 1389).

Di scarsissima rilevanza le pronunzie di prescrizione del reato (nessuna collegiale e 19 nel monocratico).

Stabili le pendenze presso l'Ufficio GIP-GUP ed elevato il ricorso a procedimenti deflattivi.

Il Presidente del Tribunale di **Gorizia** evidenzia la continua riduzione delle pendenze dei procedimenti con cognizione ordinaria, passate da n. 1241 a n. 1185 (4,5% in meno). Le pendenze ultratriennali sono n. 186, il 10% di quelle pendenze complessive.

Riduzione significativa (il 21,2%) si è avuta nelle pendenze delle cause di lavoro, rispetto alle quali non sussistono casi di ultratriennialità.

Riduzioni pure per le procedure fallimentari (5,8% in meno) e procedure esecutive immobiliari (7,7% in meno).

Ancora più rilevanti i dati del settore penale: riduzione del 28,3%, poiché i procedimenti in dibattimento sono passati da n. 1699 (1625 monocratici e 74 collegiali) a

n. 1279 (1226 monocratici e 53 collegiali), nonostante nel periodo si siano celebrati ed esauriti processi di forte rilevanza sociale.

Va tenuto presente, infatti, che nel circondario di Gorizia ha sede la Fincantieri, cantiere navale di rilevanza mondiale.

I dati numerici e quantitativi sono quindi buoni.

Lamenta il Presidente l'insufficienza della pianta organica e l'elevato avvicendamento dei magistrati (negli ultimi otto anni su un organico di dieci giudici c'è stato un avvicendamento di ventinove giudici).

E' stata però installata una struttura per le operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari.

Sul processo telematico si riferisce che tutte le comunicazioni vengono trasmesse in via telematica; tutti i decreti ingiuntivi sono telematici. E' stato poi implementato il deposito degli atti e dei provvedimenti.

Sulle caratteristiche della criminalità riferirà il Procuratore Generale.

In questa sede basterà illustrare, come riferito dai competenti Comandi investigativi, che il Friuli Venezia Giulia, pur non potendosi ricomprendere tra le Regioni caratterizzate da una forte e consolidata presenza di organizzazioni malavitose esercitanti forme palesi di controllo del territorio, presenta comunque indubbe attrattive per gli interessi delinquenziali anche organizzati e pertanto non può considerarsi immune da fenomeni illeciti collegati alla criminalità.

Dall'analisi dei suoi aspetti socio-economici emerge che il territorio del Distretto può costituire un terreno fertile per il radicamento di forme di illegalità organizzata, ancorché (almeno sino ad ora) le caratteristiche culturali e sociali della popolazione - sicuramente resistente alle penetrazioni di stampo mafioso - rappresentino pur sempre un argine sul quale sia le Forze dell'Ordine (già allertate su questo versante) che la Magistratura inquirente (attentissima al riguardo risulta essere la Procura Distrettuale della Repubblica di Trieste) possono fare concreto affidamento.

A scopo di prevenzione, la Confindustria di Udine e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un "Accordo per la legalità" all'interno del "Protocollo per la condivisione e salvaguardia del territorio", già condiviso a livello nazionale dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria.

Viene poi segnalata (Questura di Gorizia) la forte presenza di lavoratori, in larga parte provenienti dalla Campania, spesso con precedenti penali per reati associativi, insediatasi nell'ambiente delle ditte esterne che lavorano in appalto o subappalto per lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, nonché la presenza di legami tra detti soggetti con gruppi di criminalità organizzata di matrice camorristica, oggetto di indagini da parte della Squadra Mobile sotto la direzione della DDA di Trieste.

Capitolo 2. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti.

§ 1.

In ordine alla realizzazione e agli effetti delle riforme più recenti si evidenzia la modesta incidenza presso questa Corte dei provvedimenti legislativi di abrogazione e depenalizzazione o *latu sensu* deflattivi del carico penale (messa alla prova, particolare tenuità del fatto):

- **abrogazione e depenalizzazione di reati** (decreti legislativi nn. 7 e 8/2016): con l'eccezione, statisticamente rilevante, della depenalizzazione dei reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, in rari casi è stato possibile pervenire alla definizione dell'intero procedimento, essendosi per lo più trattato dell'applicazione delle novelle normative ad alcuni soltanto tra i più reati contestati nel processo;

- **particolare tenuità del fatto** (art. 131-bis c.p.): limitatissimi i casi di applicazione della riforma in tema di particolare tenuità del fatto; in fattispecie pure astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione della norma si sono rivelate preclusive le limitazioni riconnesse alla contestazione della recidiva ovvero al superamento del limite massimo di pena previsto dalla norma per effetto della sussistenza di aggravanti ad effetto speciale (paradigmatica la situazione di talune minimali fattispecie di furto); sotto altro profilo, non sono state assunte determinazioni generali per l'applicazione della

fattispecie a particolari categorie di reati (in ordine, ad esempio, ai reati di guida in stato di ebbrezza e coltivazione di sostanze stupefacenti);

- **messa alla prova:** la riforma non ha interessato i giudizi pendenti presso la Corte di Appello.

I complessivi risultati di indiscutibile efficienza delle Sezioni penali del Distretto, con specifico riguardo a quelle della Corte, consentono di svolgere due ordini di considerazioni.

La prima: é effettivamente possibile perseguire obiettivi di efficienza e di celere definizione dei procedimenti in grado di appello - anche a legislazione invariata - e in presenza di completi e nel tempo stabili organici e di un adeguato supporto del personale di cancelleria, ove solo sia realizzata un'adeguata **organizzazione del lavoro:** risulta cioè dimostrato che una defaticante, ma fruttuosa, attività di *spoglio*, l'anticipata e rigorosa programmazione ed il continuo monitoraggio del ruolo, l'eliminazione o quantomeno la riduzione di ogni possibile causa, non fisiologica, di rinvio dei procedimenti fissati, con ottimizzazione delle risorse disponibili, comporta dapprima un'inversione di tendenza e poi, ove mantenute nel tempo tali prassi virtuose, una riduzione quasi esponenziale della pendenza e dei tempi medi di definizione dei processi.

La seconda: nell'ormai imprescindibile riferimento al processo nella sua interezza, e non già ai suoi singoli gradi, risulta che gli stessi obiettivi di efficienza e rapidità della

attività giurisdizionale non possono non farsi carico dei tempi dilatati, talora inammissibilmente (anche nel Distretto della Corte), intercorrenti tra i vari gradi di giudizio (nei passaggi dalle sedi circondariali alla Corte di Appello e dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione): ove non riconducibili a specifiche disfunzioni o disorganizzazioni, in generale incidono su tali criticità la carenza del personale, la sua non adeguata formazione e le gravi problematiche riconnesse all'introduzione del nuovo sistema informatico (S.I.C.P.), sostitutivo dei registri cartacei: anche per non vanificare i risultati altrimenti raggiunti, a tali criticità è indispensabile porre rimedio.

§ 1-bis:

Spostando l'attenzione all'ambito civilistico, con specifico riguardo al tema del **concordato preventivo**, occorre in primo luogo prendere le mosse dai risultati esposti da parte di chi ha analizzato tale istituto dal punto di vista economico-aziendalistico.

Ebbene, tra il dicembre 2012 e il febbraio 2013 sono stati interpellati dall'O.C.I. (Osservatorio Crisi d'Impresa) i commissari giudiziali nominati in procedure ammesse al C.P. tra l'1.1.2009 ed il 30.11.2012, indipendentemente dall'esito successivo. Per i C.P. "con riserva" hanno risposto i G.D.

Sono state esaminate 1187 risposte ai questionari, riguardanti altrettante imprese in 46 uffici giudiziari di 18

regioni italiane (tra cui anche Udine, 17 risposte, e Tolmezzo, 5 risposte).

Secondo l'analisi:

- il 73% delle imprese esaminate era in attività da oltre 10 anni (segno di maturità - declino);

- l'85% delle imprese esaminate è risultata avere un fatturato inferiore ad €. 10 mln; solo il 3,7% oltre i €. 30 mln; (si possono dunque definire, dal punto di vista aziendalistico e della legislazione eurounitaria e internazionale in genere, piccole o modeste);

- nell'89,7% dei casi il fatturato era realizzato solo sul mercato italiano (nessuna internazionalizzazione);

- nel 63% dei casi il capitale di rischio apparteneva - o interamente o in maggioranza - ad un'unica persona o a componenti della stessa famiglia (chiusura);

- nel 52% dei casi l'organo amministrativo, alla data del ricorso, era in carica da più di tre anni (mancato ricambio);

- nell'87% dei casi gli amministratori risultavano legati da vincoli di parentela con la famiglia che controlla il capitale di rischio (mancata indipendenza);

- meno del 10% delle società di capitali esaminate, ed ammesse a C.P., aveva fatto ricorso a sistemi di controllo diversi dal collegio sindacale: società di revisione, revisore contabile,

internal auditing, comitato di controllo interno al c.d.a.; meno dell'1% aveva fatto ricorso all'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01;

- nel 66% delle Srl è addirittura del tutto assente un organo di controllo (sottocapitalizzazione);

- nell'80% dei casi vi è stata totale assenza di strumenti di analisi/ pianificazione/ controllo; prevalgono al più strumenti di consuntivazione rispetto a meccanismi predittivi quali verifiche, *reporting*, piani strategici e *budget*;

- rarissimo l'utilizzo di responsabili di area, quali quella amministrativa, controllo di gestione, tesoreria, finanziamenti, *risk management* o tassazione;

- raro affidamento in *outsourcing* delle attività amministrative (per lo più limitate a bilanci d'esercizio e dichiarazioni fiscali).

Chi ha tratto le conclusioni di questa analisi dal punto di vista aziendalistico ha dunque osservato:

"Gli imprenditori ricorrenti hanno sottopesato le esigenze di *corporate governance*, viceversa di vitale importanza strutturale per la continuità aziendale ed al vertice delle priorità di una corretta amministrazione aziendale. Si ha un'impressione vivida della superficialità con cui ci si pone nei confronti della dimensione istituzionale dell'azienda, come se questa potesse

ridursi ad una semplice fabbrica di prodotti, un mero punto vendita commerciale, un centro servizi.

Le categorie di corretta amministrazione sono del tutto trascurate o forse ignorate dagli imprenditori in concordato, che denunciano improvvisazione, informalità nello stile di governo, mancanza di preparazione specifica e di competenze adeguate. Il tutto aggravato dalla datazione dell'impresa."

In sostanza, le società analizzate hanno mostrato gravi limiti strutturali intrinseci, che poco hanno a che fare con la più generale crisi dei mercati manifestatasi dal 2008 in poi.

Più di recente, ulteriori apporti della ricerca empirica confermano il dato: un'analisi condotta ancora dall'O.C.I. su 728 procedure di concordato preventivo (con domande depositate dall'1 gennaio 2014 al 11 aprile 2016 in 13 Tribunali, esposta al convegno O.C.I. di Siena del 17-18 giugno 2016 e su cui: G. Negri, Concordati ad alto "prezzo", in Lex 24 del 18 giugno 2016) ha confermato che:

a) anche in quel caso si tratta di:

- PMI,
- senza internazionalizzazione del mercato,
- con assetto proprietario familiare (il capitale di rischio, nel 65% dei casi, era costituito da componenti di un'unica famiglia, con riflessi anche sulla composizione del cda che ha deliberato sulla richiesta di concordato),

- con scarsa presenza di una direzione amministrazione finanza e controllo,

- nonché di strumenti di pianificazione e controllo regolari

b) le Spa prediligono in maggioranza gli accordi di ristrutturazione dei debiti, mentre i concordati sono stati la scelta da parte del 70% delle Srl;

c) il 66% dei concordati ha avuto natura liquidatoria;

d) il 23% dei concordati esaminati è stato presentato "con riserva" utilizzando tutto il tempo a disposizione, con i seguenti esiti: 23% di successivi fallimenti, 4% di revoche e 18% di inammissibilità; quindi il debitore si è preso tutto il tempo a disposizione non tanto per raffinare il processo decisionale, ma proprio per la redazione di un piano che prima non c'era;

e) gli attivi accertati dal commissario giudiziale sono stati realizzati nella misura complessiva del 73% (in gran parte attraverso la liquidazione di beni non funzionali);

f) nel concordato con continuità soltanto nel 2% dei casi si è verificato un cambiamento del *top management* e di altre figure chiave (mentre l'operazione più diffusa è stata la riduzione dei costi del personale);

g) l'attività di controllo del commissario giudiziale è risultata più incisiva di quella esercitata dal professionista attestatore;

h) poco meno del 19% delle risposte ai questionari rileva la presenza di un qualche *stress test* della proposta da parte dell'attestatore;

i) il concordato misto, in prevalenza liquidatorio, è la forma di concordato a cui si associa la percentuale media relativamente più alta di soddisfazione dei creditori chirografi;

l) già 5 anni prima dell'entrata in concordato i bilanci mostrano perdite nette in media pari a €. 187 mila per procedura;

m) il margine operativo derivante dal *business* caratteristico delle imprese in concordato (EBITDA) comincia ad essere negativo già due anni prima l'entrata in concordato;

i) per il campione di aziende per le quali erano disponibili i bilanci, applicando il modello predittivo della crisi d'impresa - noto come *Z score Model* di E.J. Altman - le imprese in concordato si potevano dire in uno stato di presumibile insolvenza già 5 anni prima della domanda;

l) il costo complessivo medio del concordato si aggira intorno ad €. 617 mila tra parcelle dei professionisti, ausiliari giudiziali e simili.

Proiettando l'analisi sul piano dei concordati preventivi effettivamente ammessi si osserva che:

1) la liberalizzazione delle forme di soddisfacimento del credito che si possono offrire ai creditori non è stata utilizzata fino in

fondo dagli imprenditori. Le proposte non sono mai andate al di là
de:

- la classica *cessio bonorum omnium* - liquidazione atomistica di tutti beni;
- la cessione dell'intera azienda a terzi già individuati, a volte previo affitto-ponte (quasi sempre senza gara per individuare l'acquirente - "pacchetto chiuso");
- la cessione di singoli rami d'azienda a terzi e la liquidazione atomistica dei residui beni.

2) moderatamente utilizzata la facoltà di suddividere i creditori in classi, specie per trattare la parte chirografaria dei creditori privilegiati incapienti in modo migliore rispetto ai veri chirografi (necessità di salvaguardare il criterio della non alterazione della gerarchia delle cause di prelazione).

3) invece fortemente utilizzata, ed essenziale, la possibilità di falciare il credito privilegiato incapiente, previa attestazione speciale.

Il Tribunale di Udine ha dato attuazione alla recente sentenza della CGUE che ha sfatato il mito della "infalciabilità" dell'IVA nel concordato preventivo al di fuori della transazione fiscale per presunto (ed infine dichiarato inesistente) obbligo di rispetto di norme eurounitarie.

4) limitata attenzione dei redattori delle proposte rispetto all'obbligo di precisare tempi e modi della soddisfazione dei creditori.

5) enorme utilizzo delle procedure di concordato con riserva, ma senza grande esito.

6) progressiva perdita di interesse alle procedure ammesse da parte dei creditori (votazione quasi sempre prima dell'adunanza, o nei venti giorni successivi, e quasi mai in quella sede, fino a che era richiesto il voto espresso; totale disinteresse dopo l'entrata in vigore del silenzio-assenso; rare le opposizioni all'omologa).

Ad esempio: l'adunanza dei creditori (se ne contavano nell'ordine di oltre un migliaio nel concordato preventivo di COOPCA), che si attendeva molto partecipata ed infuocata, tanto da esserne stato previsto lo svolgimento in un palazzetto dello sport, è stata seguita in realtà da un centinaio di persone in un clima di grande rassegnazione generale.

7) insoddisfacente qualità media delle attestazioni del professionista incaricato dal debitore, in particolare di quelle speciali collegate alla presentazione di concordati "in continuità": il tutto spesso causa di inammissibilità dei ricorsi.

8) esito molto soddisfacente, invece, delle situazioni nelle quali (dopo il 2015) è stata disposta l'apertura della procedura diretta

ad acquisire "offerte concorrenti" ai sensi dell'art. 163-bis L.F.).

E' questo, ad esempio, il caso del concordato preventivo avviato da "Sangalli Vetro Porto Nogaro s.p.a.", indicativo della possibilità di trovare sempre sul mercato un'offerta migliorativa rispetto a quella coltivata ed acquisita dal debitore (in modo trasparente ed onesto - *management* indipendente - ma pur sempre "privato") in vista della sua proposta.

Idem per il caso del concordato preventivo "Acciaierie Weissenfels" (ex Tolmezzo), con l'acquisto dell'azienda, a seguito di gara, da parte della multinazionale giapponese Kito (con grandi programmi di rilancio ed investimento, oggi confermati ed in atto) e l'espulsione dell'affittuario preesistente dell'azienda. Si trattava, però, di proposta "semi-chiusa" ante riforma 2015.

9) dalla metà del 2015 in poi fortissima diminuzione dei ricorsi per concordato preventivo (stante il divieto di quelli liquidatori sotto soglia legale di soddisfazione).

10) rarissimo emergere di casi in cui è risultato opportuno sciogliere contratti pendenti (informazioni insufficienti; richieste presentate in modo avventuroso; nella materia dei rapporti bancari l'istituto è ancora di incerta applicazione); molto più frequente la sospensione, specie di *leasing* o locazioni.

11) aumento esponenziale delle spese da soddisfarsi in prededuzione, sia nell'ambito del concordato preventivo sia nel

sussequente eventuale fallimento. Preoccupante il fenomeno della lievitazione dei compensi pattuiti con i professionisti incaricati di seguire il debitore nella coltivazione e nella stesura-presentazione della proposta.

12) essenziale la previsione dell'utilizzo delle PEC per le comunicazioni fra il Commissario Giudiziale ed i creditori, così da consentire la capillare diffusione delle relazioni e dei pareri prescritti.

13) per la fase dell'esecuzione post-omologa, spesso poco dettagliata nelle proposte (a parte l'indicazione del nome del liquidatore, come per legge possibile) si è scelto di introdurre nel decreto di omologa delle disposizioni di estremo dettaglio circa le tempistiche e le modalità con cui il liquidatore si sarebbe dovuto muovere nella sua attività, senza lasciare al Giudice Delegato l'onere di interventi successivi.

14) essenziale l'introduzione di obblighi informativi periodici del liquidatore, alla stregua di quanto è obbligato a fare il curatore fallimentare; in via pretoria già si disponeva in tal senso con il decreto di omologa; è prassi imporre gli stessi incumbenti anche al Commissario Giudiziale per quanto riguarda i suoi obblighi di sorveglianza, specie per segnalare ai creditori l'emergere di profili di inadempimento rilevante rispetto alla proposta omologata.

15) del tutto assente l'istituto della risoluzione del concordato preventivo: i creditori sono e restano inerti dopo l'ammissione.

16) mai verificatasi un'opposizione all'omologa da parte di creditori dissenzienti, allo scopo di contestare la convenienza del concordato preventivo (c.d. *cram down*).

17) mai applicate le varie previsioni sulla finanza prededucibile a sostegno del concordato preventivo: nessun finanziatore si azzarda mai ad intervenire.

Se ne ricava l'impressione che le procedure di concordato preventivo riguardino un numero assai limitato di imprese rispetto a quelle di cui si deve regolare l'insolvenza; spesso però si tratta di imprese di rilevante dimensione.

L'impegno ed i costi profusi per l'ammissione, la gestione, l'omologazione e la esecuzione dei concordati sono comunque, sovente, del tutto spropositati rispetto al fenomeno concreto da regolare e, soprattutto, agli obiettivi finali di soddisfazione dei creditori e di recupero della funzionalità d'impresa.

Per quanto riguarda il Fallimento:

1) L'introduzione di forme solo telematiche di interlocuzione fra curatore e Giudice Delegato ha comportato (causa l'inefficienza degli strumenti e delle risorse *hardware* e *software*) un notevolissimo appesantimento dell'attività del G.D. L'evasione della posta quotidiana avviene oggi in tempi insopportabilmente dilatati, dovendosi, a fronte di ogni pur banale istanza, aprire

un *file* su *console*, leggerlo, aprire un modello di provvedimento, compilarlo per rendere il provvedimento opportuno, firmarlo digitalmente ed infine depositarlo telematicamente. Si contano 11 *click* del mouse per arrivare al termine di ogni singola operazione.

Inoltre il sistema **SIECIC** è ancora estremamente arretrato: non riconosce tutti gli "eventi" previsti dalla legge fallimentare; non prevede tutte le tipologie di atti depositabili dai curatori; non consente di eseguire comunicazioni telematiche laddove siano avviati "subprocedimenti" (reclami, ecc.); non associa automaticamente un provvedimento alla relativa istanza, obbligando l'utente ad una ricerca solo con criterio cronologico.

2) per contro, il giudizio è senz'altro favorevole per quanto riguarda il passaggio della gestione dello stato passivo in capo al curatore e con forme solo telematiche.

I curatori ricevono le istanze di ammissione via PEC e le trasferiscono al SIECIC senza spostamenti cartacei.

Non è però possibile usare SIECIC e console del magistrato per tenere l'udienza di verifica e redigere lo stato passivo: i modelli e le funzionalità sono inadeguati e rigidissimi. Unica possibilità di svolgere un lavoro rapido ed efficace su istanze siffatte è l'utilizzo di *software* privati, acquistati dai curatori a spese della massa per l'indubbio vantaggio gestionale che ne deriva (creazione PEC e istanze al G.D.).

3) le recenti innovazioni in tema di pianificazione temporale biennale della liquidazione dell'attivo (art. 104-ter, commi 2 lett. F e 3, L.F.), con conseguenti responsabilità del curatore che non rispetti il periodo prescritto, nonché in tema di chiusura anche in pendenza di giudizi (art. 118, comma 2, L.F.) sono oggettivamente utili, ma è illusorio pensare che per la sola loro esistenza le procedure fallimentari avranno durata inferiore.

4) Ancora scarsissimo l'apporto dei creditori e del loro comitato alle esigenze delle procedure, a dispetto dell'impostazione concettuale che ha ispirato la riforma. Il comitato o non si compone (per rifiuto o disinteresse) ovvero si limita a ratificare le proposte del curatore.

Il nuovo procedimento prefallimentare si è ben assestato, sia quanto a delimitazione dei poteri delle parti e del giudice (specie istruttori di quest'ultimo) sia quanto a regole di giudizio sul presupposto soggettivo; sono ben funzionanti anche le innovative regole sulla notificazione dell'istanza di fallimento d'ufficio e via PEC.

Crisi da sovarindebitamento: ad oggi sono stati presentati pochissimi ricorsi ai sensi della legge n. 3/2012. Urge una riforma radicale dell'istituto, estremamente utile in teoria ma non percepito dalla prassi.

Capitolo 3. I ricorsi in materia di protezione internazionale

§ 1. Analisi delle allegatte risultanze statistiche.

Affrontando tale tematica nell'ottica del giudizio di appello, che costituisce lo snodo delle più rilevanti criticità interpretative ed applicative della materia, va premesso che presso la **Corte di Appello** gli affari riguardanti i richiedenti protezione sono affidati alla **Sezione Prima Civile**.

Il numero (**222**) dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno giudiziario 2015/2016 è quantitativamente notevole, tanto più che esso si somma a quello degli altri procedimenti già in carico alla medesima Sezione a cui quegli affari sono tabellarmente assegnati (per un totale cioè, alla data del 30 giugno 2016, di **298** procedimenti su un ruolo di **776**, pari al **38%**).

I procedimenti definiti nello stesso arco di tempo non sono pochi (**99**), ma la sproporzione (il **44,6%**) fra le definizioni e le sopravvenienze desta allarme in ordine alle prospettive di durata complessiva di quelli nuovi, tanto più in considerazione delle ormai frequenti esigenze istruttorie che emergono in grado di appello.

Nell'esaminare gli specifici risultati statistici si può osservare che l'accorpamento dei dati è molto prossimo alla reale quantità dei procedimenti iscritti nell'ultimo decennio, aventi l'odierno oggetto statistico, precedentemente distribuito tra altri codici generici. Ovviamente l'elaborato va depurato dagli oggetti aventi un codice specifico (ricongiungimento familiare, espulsione, atti discriminatori ecc.), in quanto estraneo alla domanda di protezione internazionale.

Focalizzando l'attenzione sugli ultimi due anni (quelli cioè più rilevanti agli effetti dell'organizzazione di strategie

future), si nota una straordinaria impennata di procedimenti nel corso dell'anno giudiziario 2015/2016 (222, appunto), pari a quasi il doppio rispetto di quelli iscritti nel periodo precedente (119), ma dal campione statistico del 2016 - se la tendenza si manterrà costante - può trarsi del tutto attendibilmente la prognosi di un ulteriore incremento di tali affari. Logica conseguenza dell'aumento delle iscrizioni a ruolo è stata la dilatazione dei tempi di evasione della risposta giurisdizionale, mantenuta tuttavia (la media è di diciotto mesi) nei limiti normativi della c.d. *"ragionevole durata del processo"*.

L'incremento della sopravvenienza (a cui si accompagna la sempre più frequente esigenza di svolgere idonea attività istruttoria che integri le lacune che frequentemente si consumano nel giudizio di primo grado) non lascia dunque presagire una riduzione dei tempi di definizione degli affari in esame, risultando dunque pressoché impossibile, allo stato rispettare il termine di sei mesi dettato dall'art. 19, comma 9, della legge n. 150 del 2011 (come modificato dall'art. 27 d.l. n. 142 del 2015): infatti, sono sufficienti i termini minimi di cui all'art. 163 bis c.p.c. (90 giorni) e quelli di cui all'art. 190 c.p.c. (80 giorni) per consumare quasi tutto l'arco temporale previsto dal legislatore.

Il descritto scenario potrebbe mutare in senso notevolmente positivo alla luce delle iniziative riformatrici annunciate dal Governo e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

In particolare, risulta del tutto condivisibile la originaria indicazione fornita dal Ministro della Giustizia nella audizione resa il 21.6.2016 dinnanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione dei migranti, quella cioè - ribadita negli ultimissimi giorni anche dal Ministro dell'Interno - che riguarda

l'intendimento ministeriale di riadottare il rito camerale, eliminare il giudizio di appello, e di costituire dodici Sezioni specializzate presso altrettanti Tribunali (tra i quali non è compreso quello di Trieste).

L'auspicabile nuovo assetto processuale così proposto consentirebbe ovviamente un più celere smaltimento della pendenza sin qui maturata, obiettivo questo che potrà trovare ulteriore significativo riscontro alla luce delle puntuali iniziative assunte dal CSM con la delibera del 14.7.2016, il cui § 6 prevede la istituzione di un *data base* con le informazioni provenienti dai Paesi di origine, direttamente consultabile dal singolo Giudice, con evidente abbattimento dei tempi necessari alla raccolta degli indispensabili elementi informativi.

L'analisi dei dati numerici può essere integrato con un breve cenno alle persone alle quali fa riferimento l'indicazione statistica.

La grande maggioranza dei richiedenti protezione nel Distretto (circa il 40% del totale) è di nazionalità pachistana; seguono, con una percentuale di circa il 20% ciascuno, i cittadini della Nigeria e del Niger, in misura di circa il 10/% quelli del Mali, mentre la quota residua è formata, in prevalenza, da cittadini di Stati africani (Gambia, Senegal, Costa d'Avorio); infine, in numero molto limitato, cittadini turchi e bengalesi e un solo sudamericano (Paraguay).

Tutti i richiedenti protezione sono di sesso maschile, in età compresa fra i 20 e 35 anni, nella grande maggioranza di bassa scolarità e senza alcuna preparazione professionale.

§ 2. Aspetti peculiari della specifica materia processuale.

L'aspetto più marcante del giudizio sulla domanda di protezione è la sostituzione del principio dell'onere della prova civile (art. 2697 cod.civ.) con quello del c.d. **onere probatorio condiviso**, secondo le direttive 2004/83/CE (sostituita dalla 2011/95/UE) e 2008/85/CE (sostituita dalla 2013/32/UE), che valorizzano i poteri **istruttori officiosi** dell'Autorità amministrativa e del Giudice, soggetti tenuti a cooperare con il richiedente per l'accertamento delle condizioni che comportano il riconoscimento della protezione. Il legislatore nazionale ha dato piena attuazione ai principi affermati dalle menzionate direttive attraverso il D.Lgs. n. 251/2007 (e successive modifiche, a seguito delle nuove direttive europee: c.d. qualifiche) e con il D.Lgs. n. 25/2008 e successive modifiche (c.d. procedure).

L'indagine istruttoria indispensabile per poter valutare la verosimiglianza del narrato del richiedente protezione è la ricerca, anche ufficiosa, di informazioni, codificata dall'art. 8 D.Lgs. n. 25/2008, che prevede, fra i compiti della Commissione Nazionale, quello di redigere e aggiornare rapporti COI (Country Origin Information) da mettere a disposizione delle Commissioni Territoriali e dell'Autorità Giudiziaria eventualmente richiedente. Infatti, al dovere dell'organo amministrativo non si affianca un obbligo dell'autorità giudiziaria di richiedere proprio a quell'organo del Ministero (parte in causa) le informazioni, acquisibili anche da altre fonti purchè qualificate (EASO, REFWORLD, UNHCR, Amnesty International, testate giornalistiche che indichino la verifica della notizia), e pertinenti. In quelle informazioni si deve incastonare la vicenda narrata dal richiedente, le cui dichiarazioni vanno esaminate secondo le linee guida diffuse dall'UNHCR nel documento "*Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems*" (consultabile sul sito ufficiale dell'Ente) che raccomanda un approccio del giudicante: a) **strutturato**, nel senso di valutazione obbiettiva e

imparziale, che si traduce nella valutazione della prova logica con modalità identiche a quelle dell'ordinamento interno sulla prova indiziaria; b) **multidisciplinare**, nel senso di tener conto degli elementi che influenzano il richiedente (ad es. minacce subite o condizionamenti culturali) e di quelli che influenzano il giudicante quali la cultura e i differenti codici interpretativi degli avvenimenti.

In concreto, può dirsi che l'audizione in sede giudiziaria costituisce senz'altro uno strumento d'indagine utilissimo, in quanto un approccio diretto rende più agevole discernere la veridicità o la falsità delle allegazioni fornite dal richiedente. Le oggettive difficoltà di assunzione dell'intervista costituiscono però un ostacolo che, in molti casi, sconsiglia l'ascolto, adempimento questo che comunque non è imposto dalla legge.

L'orientamento della Sezione della Corte di Appello di Trieste chiamata a pronunciarsi in materia è quello di circoscrivere la audizione ai soli seguenti casi: a) insufficienza dell'intervista svolta avanti alla Commissione Territoriale su aspetti concretamente rilevanti nell'esame della domanda di asilo; b) quando è necessario offrire al richiedente la possibilità di superare incongruenze su parti rilevanti del suo racconto che possono risultare determinanti agli effetti della decisione; c) quando la domanda è proposta da persone particolarmente vulnerabili (ad es. giovani omosessuali); d) quando il richiedente fonda la sua domanda su motivazioni legate alla fede religiosa, nel caso in cui dichiararsi di essersi convertito dopo il suo arrivo in Europa (rifugiati *sur place*).

§ 3. Problematiche e criticità riscontrate.

Tutto ciò premesso in linea generale, può essere utile esaminare i peculiari elementi di criticità emersi nei procedimenti pervenuti in grado di appello nella materia *de qua*.

Il primo è rappresentato dalla carenza di adeguata attività istruttoria che spesso caratterizza il giudizio di primo grado, dovendosi del pari rilevare che in esso la Commissione Territoriale risulta essersi sempre costituita in giudizio (in luogo della Avvocatura, che si costituisce invece in grado di appello), depositando però soltanto la comparsa di risposta ed il verbale di audizione in sede amministrativa; non vengono depositati invece altri documenti comunque rilevanti nella fase amministrativa, quali in particolare le informazioni COI delle quali i Giudicanti di prime cure si sono avvalsi al fine del loro giudizio.

Frequentemente, poi, non risulta essere stata trasmessa al Tribunale la documentazione prodotta dal richiedente in sede amministrativa ed elencata nel verbale di audizione, documentazione che talvolta è necessario acquisire nel giudizio di appello.

Risulta inoltre che altrettanto frequentemente il Tribunale ritiene di non inoltrare richiesta di informazioni - ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 - alla competente Commissione Nazionale. Tale lacuna procedimentale, peraltro molto diffusa a livello nazionale, può essere comunque giustificata nel caso (invalso nella prassi) di autonoma consultazione di siti *internet* dedicati a questa tipologia di informazioni: i risultati di tali autonome consultazioni debbono ovviamente essere citati in sentenza con la precisa trasposizione della parte o delle parti di testo (in lingua originale e traduzione in italiano anche ad opera

del giudice, salvo contestazioni) del documento consultato e valorizzate ai fini della decisione.

Nel richiamare quanto si è già detto sub § 3 resta peraltro tuttora molto dibattuta la questione che investe la logica stessa a cui deve ispirarsi il giudicante nell'esercitare o meno i propri poteri officiosi di informazione e la individuazione dei relativi presupposti processuali. Al riguardo, si deve comunque fare puntuale riferimento ai principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*: Cass., sez. 6^a, n. 14157/2016 e n. 21437/2016), secondo i quali *<<requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese di origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve una attenuazione in funzione della intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza>>*.

In tale ottica, dunque, qualora dall'istruttoria non emerga la sufficiente attendibilità delle circostanze narrate dallo straniero e costui non abbia assolto al (pur attenuato) onere della prova gravante su di lui risulta intrinsecamente esclusa la possibilità che il Giudice debba attivare d'ufficio quegli strumenti probatori a cui appunto fa riferimento l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008.

Altra criticità rilevata nei giudizi dinnanzi alla Corte di Appello concerne il fatto che sovente nei fascicoli in cui erano presenti documenti depositati dal ricorrente o dal suo difensore gli stessi erano in lingua originale non europea, raramente tradotti in inglese. Tale anomalia è foriera di notevole

aggravio dei tempi processuali, attesa la necessità di procedere alla conseguente attività istruttoria, non svolta nel giudizio di primo grado.

Trattasi infatti di adempimento la cui mancanza costituisce ordinariamente oggetto di specifica censura da parte dell'appellante (sia esso il richiedente ovvero il Ministero) e la relativa doglianza - nei casi in cui il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o per l'incolumità fisica derivante da sistemi di regole non scritte substatali, imposte con la violenza e la sopraffazione - è senz'altro condivisibile alla luce dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6[^], n. 7333/2015).

I tempi per lo svolgimento delle audizioni sono stati contenuti in termini molto ristretti e potrebbero comunque rimanere assorbiti da quelli di attesa delle informazioni, ma circa il 40% dei procedimenti si è svolto senza la partecipazione del richiedente /appellante, la qual cosa ha reso necessario disporre conseguenti rinvii (talvolta plurimi) onde assicurare al richiedente stesso la informazione sulla sua convocazione, non effettuata al difensore per difficoltà di suo reperimento, ovvero per sopperire al temporaneo allontanamento (anche in altri Paesi europei) dello stesso richiedente protezione.

Grave quanto frequente ostacolo alla concreta interrelazione fra l'interrogante e l'interrogato è costituito dalla barriera linguistica. Il 90% dei richiedenti non parla nessuna lingua europea, neppure quella più diffusa nel loro Paese di origine in forza di precedenti esperienze coloniali. In particolare, i cittadini pachistani parlano *hurdu* e *punjab* ovvero altri idiomi locali; gli africani, a prescindere dalla Stato di provenienza, parlano a loro volta lingue precoloniali (*bambarè*, *mandingo* ecc.).

Inoltre, anche a voler prescindere dalla difficoltà di reperire gli interpreti, gli ausiliari - a loro volta - si esprimono per lo più in un italiano molto stentato, che rende disagiata la comprensione delle ragioni dell'appellante.

Le descritte peculiarità della prova impongono la fissazione di un'unica audizione per udienza, con evidenti effetti a cascata sui tempi processuali.

Del pari, in tutti i procedimenti è comunque necessario inserire agli atti le informazioni sul Paese di origine, espletamento istruttorio che comporta una tempistica media di circa sessanta giorni nel caso in cui si debbano aggiornare le informazioni COI.

L'orientamento della Sezione della Corte di Appello chiamata a pronunciarsi in materia è quello di circoscrivere la audizione ai soli seguenti casi: a) insufficienza dell'intervista svolta avanti alla Commissione Territoriale su aspetti concretamente rilevanti nell'esame della domanda di asilo; b) quando è necessario offrire al richiedente la possibilità di superare incongruenze su parti rilevanti del suo racconto che possono risultare determinanti agli effetti della decisione; c) quando la domanda è proposta da persone particolarmente vulnerabili (ad es. giovani omosessuali); d) quando il richiedente fonda la sua domanda su motivazioni legate alla fede religiosa, nel caso in cui dichiara di essersi convertito dopo il suo arrivo in Europa (rifugiati *sur place*).

§ 4. Rimedi adottati a fronte delle suesposte criticità.

Il rimedio alle più rilevanti criticità emerse in grado di appello, con specifico riferimento a quelle di natura istruttorie, è stato (e non può che essere) quello di dare più attenta attuazione al disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 25/2008, procedendo

cioè alla raccolta delle informazioni riguardanti il Paese di origine del richiedente.

Il metodo in precedenza adottato dalla Sezione era stato quello di creare un archivio interno con le informazioni sui Paesi di origine, richieste per una sola volta alla Commissione Nazionale per ciascuno Stato, rinnovate poi con una certa cadenza temporale e quindi distribuite nei singoli fascicoli a seconda dell'area geografica di provenienza dell'appellante.

A partire dal gennaio 2016, la Sezione (la cui composizione è stata peraltro interessata da un ampio *turn over* tabellare) ha sottoposto a riflessione critica la prassi fino ad allora adottata, rivelatasi di difficile realizzazione operativa e non aderente alla *ratio* normativa regolante la materia (basti pensare alla complessità di un ingente lavoro di classificazione delle informazioni raccolte ed alla rapida obsolescenza di un simile archivio, a causa del repentino mutamento delle condizioni politiche e sociali nelle diverse aree geografiche). Inoltre, è parso più opportuno richiedere informazioni, pur sempre generali, ma **vestite** sul narrato del richiedente e sulla perdurante attualità del pericolo paventato dall'appellante, in ossequio al principio della cooperazione probatoria (art. 4 direttiva 20011/95/UE) e al dettato legislativo nazionale (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008: <<La decisione su ogni **singola** domanda deve essere assunta in modo **individuale**, obbiettivo e imparziale>> e art. 3 D.Lgs. n. 251/2007), oltre che all'indirizzo giurisprudenziale europeo e nazionale, che raccomanda al giudice del fatto l'**individualizzazione minima** (cfr. sentenza Corte di Giustizia UE dd. 17.2.2009 in C-465/07 e Cass., sez. 6[^], 30.7.2015 n. 16202) rispetto alla situazione generale, idonea a prendere il sopravvento assoluto (con l'effetto giuridico di assorbire la storia individuale nella comune tragedia nazionale) soltanto nel caso di confitto o tensione sociale marcatamente e generalmente diffusi.

L'adozione della nuova prassi, in ogni caso imposta dalla obsolescenza dell'archivio formato in Sezione, ha inevitabilmente determinato l'aumento delle richieste di informazione alla Commissione Nazionale, la qual cosa ha comportato anche talune criticità operative nei rapporti con l'Ufficio destinatario.

**CAPITOLO 4. IL COLLEGIO LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA
DELLA CORTE DI APPELLO: RIFLESSIONI OPERATIVE ED
INTERPRETATIVE**

Nel periodo in esame il Collegio di Lavoro, Previdenza ed Assistenza della Corte di Appello ha cercato di confermare i già eccellenti *standards* qualitativi e quantitativi raggiunti negli ultimi anni. Sul punto si deve però segnalare che i mutamenti organizzativi conseguenti al trasferimento ad altra sede e funzione (o alla maturazione della c.d. "*decennalità*") dei magistrati civilisti (e dello stesso Presidente della Corte, già presidente della sezione) chiamati ad integrare il Collegio in aggiunta ai due "*specialisti*" in servizio hanno oggettivamente ostacolato il mantenimento del livello quantitativo di produzione; e questa criticità potrebbe riflettersi anche nel corso del presente Anno Giudiziario, nonostante la efficace collaborazione offerta dal Giudice Ausiliario assegnato a tale Collegio e benché, *medio tempore*, sia intervenuta la applicazione *part time* (a rotazione) di due magistrati provenienti, rispettivamente, dal Tribunale di Trieste e da quello di Udine.

Devesi comunque sottolineare come, pur a fronte di tali criticità, alla data del 30 giugno 2016 la pendenza (431) sia rimasta in parità rispetto alla corrispondente data dell'anno precedente (432) e come poi, al 31 dicembre 2016, sia stata addirittura - seppur di poco - ulteriormente erosa (421).

Quanto alla tipologia degli affari trattati ed ai riflessi che le correlate decisioni vengono derivatamente ad assumere sulla giurisprudenza dei singoli Tribunali del Distretto, si rileva che il Collegio ha affrontato tutti i temi "*classici*" del diritto del lavoro, sia privato che

pubblico: dai licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo oggettivo, anche di dirigenti, al riconoscimento di mansioni e qualifiche superiori, alla validità dei contratti di apprendistato, fino al pagamento di differenze retributive (in particolare nel settore delle "badanti").

Un tema che è stato spesso portato all'attenzione del Collegio della Corte è stato quello delle assunzioni a termine (anche nella forma della somministrazione). In tale contesto sono state così esaminate plurime questioni: la individuazione dei requisiti formali e sostanziali di queste forme di rapporto di lavoro; la interpretazione della normativa interna alla luce di quella comunitaria; la definizione dei limiti di applicabilità della decadenza introdotta dall'art. 32 del c.d. "*collegato lavoro*" (legge n. 183/2010).

Un filone che si è rivelato molto impegnativo è quello costituito dalle controversie (peraltro diffuse a livello nazionale) riguardanti l'utilizzo dei contratti a termine nel campo del pubblico impiego, in particolare nel settore della scuola. Alla luce dei plurimi interventi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il Collegio di Lavoro della Corte d'Appello si è orientato, così come fatto da altri Giudici di merito, nel senso di escludere la conversione dei rapporti di lavoro a termine stipulati in violazione della normativa vigente, riconoscendo però ai lavoratori il diritto al risarcimento del c.d. "*danno comunitario*". In base a tale indirizzo ermeneutico (accolto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5072/2016), in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 va

interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile appunto come "danno comunitario": tale danno viene determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo invece agevola l'onere probatorio del danno subito.

Si tratta peraltro di una materia in continua evoluzione: anche a seguito delle recenti novità legislative (la legge n. 107/2015 sulla c.d. "buona Scuola"), la Corte di Cassazione si è da poco nuovamente pronunciata con una serie di sentenze pubblicate nel mese di novembre 2016 che hanno cercato di dare una sistemazione definitiva alle varie e complesse questioni interpretative che si agitano in questo settore ed anche il Collegio di Lavoro della Corte d'Appello di Trieste sarà prossimamente chiamato a decidere numerosi casi alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte.

Rimanendo nel mondo della scuola, il Collegio di Lavoro si è occupato di varie questioni che riguardano l'inserimento degli insegnanti nelle "Graduatorie ad Esaurimento", fra cui in particolare di quella relativa alla possibilità di utilizzare a tale specifico fine il punteggio derivante dalla prestazione del servizio militare e del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico

2001/2002 (tematica quest'ultima anch'essa diffusa a livello nazionale).

Il Collegio ha altresì riconosciuto ai lavoratori precari assunti alle dipendenze di Enti Pubblici il diritto alla maturazione dell'anzianità, alla pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato, e ciò in applicazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70/CE.

Va infine segnalata la presenza di varie controversie riguardanti le assunzioni a termine effettuate dalle Fondazioni Liriche: in questo settore vi sono stati numerosi interventi legislativi (tra cui il d.l. n. 64/2010 ed il d.l. 69/2013) e giurisprudenziali (in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 260/2015) che hanno imposto una attenta e complessa ricostruzione dell'intera normativa vigente.

Nel campo della previdenza e assistenza obbligatorie il Collegio di Lavoro si è occupato, fra l'altro:

➤ del diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per il caso di danni permanenti da trasfusioni o da vaccinazioni obbligatorie. Rispetto a tale fattispecie - di particolare delicatezza giuridica anche per il forte impatto che essa comporta in termini culturali e sociali - sono state decise alcune controversie (ed altre sono ancora in corso di trattazione mediante consulenza medico legale) relative a casi di autismo asseritamente ricollegabile a varie tipologie di vaccinazione. Tali contenziosi sono stati definiti con il rigetto della domanda risarcitoria, ma ciò essenzialmente con riferimento alla ritenuta insussistenza di nesso di causalità tra la vaccinazione e la patologia poi insorta, a prescindere dunque da ogni valutazione in ordine al più generale profilo della libertà per i genitori di

rifiutare la pur obbligatoria vaccinazione del proprio figlio;

➤ dell'ormai annosa tematica dei benefici attribuiti dalla legge n. 257/1992 ai lavoratori esposti all'amianto in misura qualificata per oltre dieci anni, risolvendo soprattutto le numerose e complesse questioni riguardanti le varie ipotesi di decadenza progressivamente introdotte dal legislatore (da ultimo con l'art.38 del d.l. n. 98/2011, riguardo al quale è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014);

➤ di plurime questioni inerenti agli obblighi contributivi, in particolare: a) quelli del committente e dell'utilizzatore in caso di appalto (con particolare riferimento a quelli c.d. *labour intensive*) o distacco transnazionale (esaminando a questo fine i complessi rapporti fra la normativa nazionale, improntata al principio di territorialità, quella comunitaria e quella derogatoria contenuta nei trattati internazionali bilaterali); b) quelli dei soggetti iscritti alle Casse previdenziali dei liberi professionisti (Dottori e Ragionieri Commercialisti, Ingegneri e Architetti); c) quelli delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto (fra cui i Consorzi di Bonifica e le ATER); d) quelli dei soci delle società di mero godimento di immobili (argomento sul quale è recentemente intervenuta confermativamente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17643/2016).

CAPITOLO 5. LE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

L'impegno profuso dai giudici nel rispettare i tempi per la rapida definizione del contenzioso civile ordinario sarebbe vano ove non seguito da una altresì rapida definizione del processo di esecuzione, processo che in epoca anche non lontana poteva durare ben più di un decennio. Troppe esecuzioni, poca motivazione in termini di celerità degli operatori di giustizia (avvocati e giudici compresi), tanta diffidenza nei confronti delle vendite giudiziarie e poca appetibilità dei beni messi in vendita.

Le numerose recenti modifiche apportate dal legislatore al processo esecutivo si sono rivelate molto interessanti e soprattutto idonee ad incentivare lo snellimento delle procedure, ove interpretate ed utilizzate con acutezza e senso pratico dai giudici, i quali del procedimento esecutivo sono divenuti in concreto l'elemento trainante e decisivo appunto per una più rapida e proficua definizione delle procedure espropriative. E' altresì evidente che ogni riforma legislativa porta inevitabilmente con sé problemi di interpretazione e di applicazione, ma in questa sede importa essenzialmente evidenziare il chiaro intento del legislatore di drastica riduzione dei tempi della definizione dei procedimenti esecutivi: e ciò sia nel senso di accelerare il momento della soddisfazione (almeno parziale) dei creditori, sia in quello, peraltro opposto, di superare (con l'estinzione) le loro richieste ove la procedura esecutiva intrapresa si riveli infruttuosa a fronte dell'insorgere di problematiche di diversa natura.

Ad oggi le più utilizzate sono sicuramente le **espropriazioni presso terzi**, poiché di costo limitato e di sicuro e rapido risultato. A ciò ha giovato sicuramente la modifica legislativa che ha consentito al terzo pignorato di rendere "*dichiarazione scritta*", con ciò esonerandolo

dall'onere di presentarsi in udienza davanti al Giudice e consentendogli dunque di risparmiare tempo e spese (artt. 547 e 548 c.p.c.); parimenti la possibilità di consultazione delle banche dati, pur ancora in fase di necessario miglioramento, onde permettere ai creditori di conoscere *quali* siano e *dove* siano le disponibilità economiche del debitore per poterle proficuamente aggredire (art. 492 *bis* c.p.c.).

Il legislatore ha modificato, attualizzandole, le regole sulla competenza territoriale (art. 26 *bis* c.p.c.), i criteri di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.), gli effetti della mancata dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.). Non essendo ora più necessaria l'iscrizione a ruolo ove il creditore pignorante abbia già ricevuto una dichiarazione negativa da parte del terzo pignorato, il numero delle esecuzioni presso terzi è conseguentemente diminuito, fermo restando però il fatto che le esecuzioni iscritte a ruolo registrano prevalentemente un concreto risultato positivo.

Le **esecuzioni mobiliari**, cenerentole del passato in quanto la maggior parte dei pignoramenti mobiliari aveva ad oggetto i classici "divani", "poltrone", "salotti" (tutti privi di valore di realizzo) ovvero si concludevano in un "*pignoramento ineseguito*", hanno invece riacquisito una loro dignità soprattutto con l'introduzione delle vendite telematiche (art. 161 *ter* disp.att. c.p.c.), che consentono di porre sul mercato e vendere a prezzi più che apprezzabili beni che un tempo sarebbero rimasti invenduti. Si pensi solo alla opportunità di partecipare agli incanti che si svolgono in tutta Italia rimanendo posizionati dinnanzi al proprio computer, con un evidente risparmio in termini di spese di viaggio e con la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno circolare (e non solamente in contanti come in passato), dopo aver potuto

consultare comodamente le offerte di vendite sui siti internet del custode giudiziario. La platea degli offerenti si è geometricamente estesa, e ciò anche - con riferimento specifico alla nostra regione - ai residenti all'estero (il cui intervento trovava appunto un significativo limite nella necessità di effettuare il pagamento in contanti).

I risultati raggiunti con l'ausilio dell'Istituto Vendite Giudiziarie, che ha immediatamente fatto proprio il sistema di vendita telematica (unico sistema oggi adottato, ad esempio, dal Tribunale di Udine) parlano da soli. Nell'anno 2016, in particolare, in tale Ufficio giudiziario si sono venduti beni per complessivi €. 1.580.635,11, a fronte di €. 733.612,88 nell'anno 2015. Le vendite telematiche di beni mobili affidate all'I.V.G. si sono ovviamente rivelate proficue anche per le procedure fallimentari, nelle quali usualmente si mettono all'asta grandi lotti della medesima.

Inoltre, la novella apportata al secondo comma dell'art. 532 c.p.c. - secondo cui dopo la terza vendita dei beni all'asta al ribasso il Giudice dell'esecuzione mobiliare dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo a prescindere da ogni profilo di "infruttuosità" dell'esecuzione (previsione ulteriore, questa, introdotta con l'art. 164 *bis* disp.att. c.p.c.) - fissa un limite temporale ben definito e rapido alle procedure ed ha posto la parola "fine" al procrastinarsi *sine die* di queste esecuzioni, in quanto il creditore un tempo chiedeva continui rinvii o vendite a prezzo ribassato all'unico scopo di indurre il debitore a versargli acconti sul dovuto.

Oggi ciò non è più possibile ed è quindi compito della parte esecutante decidere se promuovere o meno una procedura esecutiva, consapevole di quale possa essere l'esito della propria iniziativa e, al contrario, del

rischio di dover sostenere inutili ulteriori spese. Tutte queste novità hanno portato ad una notevole diminuzione delle esecuzioni mobiliari pendenti.

Con riferimento alle **esecuzioni forzate di obblighi di fare e di non fare** si cominciano finalmente a vedere i risultati dell'introduzione (già con la legge n. 69/2009) della norma di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., sia perché direttamente applicato dai giudici, sia soprattutto perché richiesto anche dalle parti. La previsione di misure di coercizione indiretta - cioè di condanna dell'obbligato al pagamento di una somma di denaro "*..per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento*" - costituisce infatti un concreto impulso per l'effettiva attuazione del disposto di una sentenza che, altrimenti, si ridurrebbe ad una mera ed astratta declamazione di principio.

Passando all'esame delle **esecuzioni immobiliari** - che dovrebbero, in tesi, costituire la garanzia maggiore a tutela del creditore - le numerose modifiche apportate dal legislatore hanno indubbiamente dato un impulso costruttivo e di snellimento a questa tipo di procedura, dovendosi però tener presente che sempre di più il creditore deve svolgere una preventiva analisi sulla effettiva proficuità della esecuzione che egli intende promuovere. Non v'è più spazio, cioè, per esecuzioni che tali rimangono per decine di anni sol perché il bene non viene venduto in quanto *de facto* invendibile e per il solo scopo di "tenere sotto scacco" il debitore: anche per le esecuzioni immobiliari, infatti, si è prevista la possibilità che il giudice ne dichiari la "infruttuosità" ex art. 164 *bis* disp.att.c.p.c. qualora il bene non sia stato aggiudicato all'asta nemmeno ad un prezzo "vile", concetto che la maggioranza dei giudici di merito intende come prezzo non sufficiente neppure a pagare le spese - ingenti - proprie delle esecuzioni immobiliari.

L'intento perseguito dal legislatore è senza dubbio quello di promuovere al livello di prima agenzia immobiliare del nostro Paese gli "Istituti" vendite giudiziarie immobiliari. Ed in realtà i dati statistici dei ricavi ottenuti triennio 2014/2016 sembrano effettivamente confortare tale obiettivo economico e giuridico, come appunto desumibile dal seguente prospetto:

Tribunale di Gorizia:

- anno 2014: €. 4.800.349,32;
- anno 2015: €. 11.076.103,36;
- anno 2016: €. 18.627.969,95;

Tribunale di Pordenone:

- anno 2014: €. 6.892.926,00;
- anno 2015: €. 12.356.375,00;
- anno 2016: €. 14.553.290,00;

Tribunale di Trieste:

- anno 2014: €. 6.852.136,00;
- anno 2015: €. 6.015.296,00;
- anno 2016: €. 8.859.087,00;

Tribunale di Udine:

- anno 2014: €. 12.179.597,00;
- anno 2015: €. 18.677.760,00;
- anno 2016: €. 22.318.766,00;

Nella suesposta prospettiva il legislatore ha provveduto a modificare radicalmente l'art. 568 c.p.c. e ad introdurre l'art. 173 *bis* disp.att. c.p.c. al fine di far predisporre una perizia degli immobili pignorati completa in tutti i suoi aspetti, quali cioè l'indicazione delle spese condominiali arretrate, di quelle straordinarie in via di delibera dell'assemblea condominiale, la sussistenza di opere abusive (evidenziandone anche la possibilità o meno di sanatoria ed a quale prezzo), il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni, gli oneri pregiudizievoli a carico dell'immobile e l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. Con la previsione aggiuntiva (art. 161 disp.att. c.p.c.) che il compenso dell'esperto è calcolato in base al ricavato dalla vendita, con ciò eliminando in radice l'eventualità della quantificazione del valore di stima in un importo superiore a quello effettivo al solo fine di vedersi riconoscere un compenso maggiore da parte dal Giudice dell'Esecuzione.

La completezza delle perizie e della documentazione fotografica ad esse obbligatoriamente allegata - inserite nei siti internet del custode giudiziario e, talvolta, anche in quelli di altri istituti che di ciò specificamente si occupano, a completa e immediata disposizione dei potenziali acquirenti, in grado altresì di ottenere direttamente dal custode ogni altra informazione utile, così come la visita dell'immobile anche mediante semplice richiesta telematica - ha incrementato in misura esponenziale la platea delle persone interessate agli acquisti alle aste giudiziarie, vincendo la loro diffidenza di un tempo.

Non va poi dimenticato che le vendite giudiziarie sono esenti da spese di mediazione, è possibile acquistare stipulando un mutuo e con tempi più lunghi per il deposito del prezzo della compravendita (120 giorni), oltre alla possibilità di versamento del prezzo in forma rateizzata,

previa presentazione di fideiussione (art. 173 *quinquies* disp.att. c.p.c., disposizione questa che generalmente trova però scarsa applicazione).

Inoltre, è evidente il vantaggio economico dell'acquisto alle aste giudiziarie, in quanto il prezzo di stima di mercato degli immobili è ridotto del 10% per la mancanza delle ordinarie garanzie codicistiche (quelle per vizi e difetti, in particolare) e, a seguito della novella legislativa che ha interessato l'art. 571, comma 2, c.p.c., l'offerta d'acquisto è ritenuta valida anche se inferiore sino al 25% rispetto al prezzo di vendita. Con la conseguenza che già in sede di prima vendita è possibile, in assenza di gara, acquistare un immobile con il 35% di "sconto" sul suo prezzo di mercato.

La maggior celerità delle procedure è stata poi raggiunta sia attraverso il ricorso al metodo della vendita delegata (che indubbiamente snellisce il lavoro del G.E.) sia con la sostanziale abolizione della c.d. *doppia vendita* (quella "*senza incanto*" prima e quella "*con incanto*" poi, ma al medesimo prezzo), nonché in virtù della prassi - ormai consolidata nei Tribunali - di emettere solamente ordinanze motivate di vendita "*senza incanto*": sicché i tempi della definizione delle procedure esecutive immobiliari si sono notevolmente ridotti, poiché è possibile eseguire anche tre vendite al ribasso nel corso di un solo anno e così riuscire a vendere la quasi totalità dei beni immobili pignorati.

Un semplice esempio, conferma tale assunto: se negli anni passati ad ogni udienza venivano presentate non più di una o due offerte di acquisto, nel 2016 ad ogni udienza si è raggiunta una media di proposte di acquisto superiore alle 30/40 offerte (dati statistici provenienti dal Tribunale di Udine).

Nei casi di palesemente scarsa o addirittura inesistente appetibilità dei beni pignorati, il Giudice può dichiarare d'ufficio la infruttuosità dell'esecuzione, così estinguendo la procedura medesima. Il creditore potrà riprovarci in seguito, ove siano sopravvenute condizioni più favorevoli, a meno che egli non preferisca chiedere la assegnazione del bene (eventualità peraltro rarissima). La ragione della non appetibilità di alcuni immobili resta sempre la stessa: il loro stato di totale degrado ovvero la presenza di gravami (diritti di usufrutto, fondi patrimoniali, diritti di abitazione in favore di terzi) che li rendono *de facto* invendibili. Ne è derivata così la più che giustificata decisione del legislatore di chiudere queste esecuzioni, le quali costituiscono del resto soltanto un peso - anche in termini di spese - per i creditori.

L'obiettivo di snellimento ed accelerazione delle procedure esecutive immobiliari è stato raggiunto anche con l'introduzione della possibilità di pignorare l'intero immobile ancorché esso sia in comproprietà di coniugi in regime di comunione di beni, evitando così i costi ed i tempi della procedura divisionale. Al coniuge non pignorato verrà distribuita poi, in sede di riparto, la quota di sua spettanza del ricavato dalla vendita.

Sempre per rendere più appetibili gli immobili in vendita alle aste giudiziarie il legislatore ne ha previsto poi la liberazione, ove ancora occupati dal debitore, non già a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, bensì del custode, al quale il G.E. detta regola precise di comportamento (art. 560, comma 4, c.p.c.). I tempi di liberazione dovrebbero ridursi da un anno circa (che nella nostra Regione sono i tempi medi per il primo accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario) a due/tre mesi. Con l'ulteriore vantaggio che al custode viene concessa non solo la possibilità - ora affidata all'Ufficiale Giudiziario a seguito della novella

dell'art. 609 c.p.c. - di provvedere alla distruzione o smaltimento dei beni mobili lasciati in loco dal debitore dopo il termine assegnatogli per il loro asporto, ma anche quella di adoperarsi per la radiazione presso il PRA di quei beni mobili registrati che sempre più spesso si rinvencono soprattutto nei capannoni pignorati e che solo il proprietario aveva un tempo facoltà di radiare e demolire.

Un'altra innovazione positiva, che costituisce un deterrente alla infinita proposizione delle opposizioni alla esecuzione da parte del debitore, è data dalle modifiche apportate all'art. 492, comma terzo, c.p.c. ed all'art. 615, comma secondo, c.p.c., in forza delle quali l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero qualora l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Da ultimo, se risultano essersi finalmente ridotte le opposizioni da parte del coniuge assegnatario della casa coniugale conseguente a sentenza di separazione o divorzio (con sentenza n. 15885/2014 la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il coniuge assegnatario, ove anche soggetto pignorato, non può opporre alcunché al proprio creditore proprio per la sua qualità di debitore pignorato, così come, con sentenza n. 7776/2016, che l'iscrizione di ipoteca sull'immobile in epoca antecedente alla sentenza di separazione o divorzio contenente l'assegnazione al coniuge non pignorato prevale comunque sull'assegnazione del bene) sono emersi però altri notevoli problemi che sono destinati a dilatare pesantemente i tempi di definizione delle esecuzioni immobiliari.

Trattasi in particolare dei casi di sequestro preventivo penali ai fini di confisca, ora non più limitati

ai soli reati di mafia. La giurisprudenza della Cassazione è granitica nel ritenere che essi prevalgono sempre sul pignoramento immobiliare, anche se non trascritti ed anche se emessi successivamente ad esso. Con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione deve necessariamente sospendere la procedura esecutiva in attesa del giudicato penale che, come di consueto, si articola lungo tre gradi. Allorquando il sequestro si converte in confisca l'esecuzione viene dichiarata improcedibile e l'immobile diviene di proprietà dell'Agenzia del Demanio.

Domanda che ad oggi non trova risposta: come fa il creditore che, previa richiesta al giudice penale in sede di esecuzione (penale), si veda riconoscere la propria "buona fede" ed il conseguente suo buon diritto al soddisfacimento (anche parziale) del proprio credito, a realizzare tale suo diritto se tanto il giudice penale quanto l'Agenzia del Demanio non dispongono di una procedura da adottare per la "liquidazione" dei beni immobili?

Capitolo 6. La situazione carceraria e le misure alternative.

Il Distretto sul quale opera il Tribunale di Sorveglianza di Trieste è sede di **cinque** Istituti Penitenziari: le **Case Circondariali** di Trieste, Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia.

In generale, può affermarsi che i mirati interventi normativi degli anni 2013/2015 avevano avviato un **graduale processo di decrescita della popolazione carceraria**, che tuttavia, più di recente, si è **rallentato**.

Nell'aprile 2016, il Capo del DAP ha segnalato, a livello nazionale, *"un lento ma costante aumento della popolazione detenuta determinato da flussi di entrata prevalenti rispetto alle uscite in libertà"*, per contrastare il quale ha impartito disposizioni volte alla deflazione carceraria anche attraverso un sistema di proposta d'ufficio da parte delle Direzioni alla magistratura di sorveglianza per l'applicazione di misure alternative. Di seguito, su iniziativa del Provveditore Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si è svolto un incontro - a cui hanno partecipato, oltre al Provveditore stesso, il Presidente del Tribunale ed i magistrati di sorveglianza, i Direttori degli istituti penitenziari ed il Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia - nel corso del quale è stata compiuta un'attenta analisi della situazione e delle criticità, in un'ottica di reciproca ed

efficace collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali.

Va confermato che nel Distretto le condizioni di vita intramuraria, nel complesso, sono migliorate: gli II.PP. di Trieste, Udine e Pordenone hanno adottato un modello di "sorveglianza dinamica" che consente ai detenuti una maggiore libertà di movimento e la permanenza fuori dalla cella per oltre otto ore giornaliere: ne è conseguito un diffuso calo delle tensioni tra i reclusi.

Non si sono verificate evasioni né suicidi.

Nel riferire della situazione carceraria, pare opportuno accennare agli istituti del **reclamo giurisdizionale** ex art. 35 *bis* O.P., introdotto con DL n. 146/2013, convertito in legge n. 10/2014, e quello dei **rimedi risarcitori** di cui all'art. 35 *ter* O.P., introdotto con DL n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014.

Entrambi gli strumenti di tutela sono stati e vengono ampiamente aditi dai ristretti ed hanno impegnato, nella gran parte, i magistrati di sorveglianza di Udine ed il Tribunale, in sede di impugnazione dei provvedimenti monocratici.

A tale ultimo proposito, va evidenziato un aspetto peculiare del caso: la non felice formulazione delle appena richiamate norme dell'ordinamento penitenziario ha dato luogo ad un ampio dibattito interpretativo e giurisprudenziale nella magistratura di sorveglianza e nella dottrina, che investe profili sia processuali che sostanziali, rispetto ai quali, ad oggi, il

Giudice di legittimità ha fornito isolati ed ancora insufficienti contributi chiarificatori. Nello specifico, peraltro, non risulta che la Corte di Cassazione si sia ancora mai pronunciata su nessuno dei ricorsi - avanzati dai detenuti interessati o, viceversa, dall'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione Penitenziaria - avverso ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Ciò, evidentemente, non consente di formulare un bilancio dell'attività decisionale fin qui svolta.

Può comunque rilevarsi che, all'esito delle numerose valutazioni cui sono stati chiamati i magistrati di sorveglianza, gli unici istituti penitenziari del Distretto nei quali sono state registrate, per il passato e solo per il passato, condizioni di detenzione in violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alla insufficienza degli spazi vitali calcolati secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza più autorevole - nazionale e sovranazionale - sono stati quelli di Udine e di Pordenone.

Si forniscono al riguardo sintetiche informazioni:

Casa Circondariale di Trieste

Unico I.P. del Distretto dotato di Sezione Femminile.

A fronte di una capienza stimata per n. **155** detenuti, alla data del 1° settembre 2016 ospitava n. **187** ristretti (n. 170 uomini, di cui 95 stranieri; n. 17 donne, di cui 10 straniere).

Casa Circondariale di Udine

Ha capienza regolamentare di n. **102** ristretti e "tollerabile" di n. 169; alla data del 25 agosto 2016 sono state

attestate **presenze medie** per n. 147 detenuti, di cui circa il 43% stranieri.

Casa Circondariale di Tolmezzo

Ha capienza regolamentare di n. **220** posti, tollerabile di 266; attualmente destinato ad ospitare 200 detenuti Alta sicurezza, 20 detenuti in regime ex art. 41 *bis*, comma 2 O.P., e 10/15 di media sicurezza, alla data del 23 agosto 2016 ospitava n. 206 detenuti (di cui n. 169 di Alta Sicurezza; n. 19 sottoposti a regime ex art. 41 *bis*, comma 2 O.P., n. 18 di media sicurezza).

Annovera una predominanza di cittadini italiani, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso e/o finalizzata al traffico di stupefacenti.

Opportunamente, è stato realizzato plesso munito di salette per i collegamenti in video-conferenza con le aule di giustizia.

Sono in corso lavori di ripristino del corretto funzionamento della sala regia e degli impianti di sicurezza.

Casa Circondariale di Gorizia

Ha capienza regolamentare di n. **57** posti (di cui 19 inutilizzabili per lavori di ristrutturazione); alla data del 8.9.2015 vedeva n. 36 presenze (2 semiliberi).

Sito al centro della città, nello stesso plesso degli Uffici Giudiziari e degli uffici del Demanio, l'istituto risulta tuttavia versare in condizioni igienico-sanitarie gravemente degradate, che nel 2008 comportarono la chiusura di due delle tre sezioni detentive.

Lavori di ristrutturazione avviati nell'estate 2013 hanno interessato due aule didattiche con relativi servizi igienici ed una biblioteca; nonché due stanze detentive di 35 mq, una delle quali, su disposizione ministeriale, destinata a detenuti che si dichiarino omosessuali.

È stato riaperto cortile grande, fruibile per attività ludica; è stato installato impianto di videosorveglianza interna.

Tuttavia, la struttura presenta ancor oggi notevoli carenze: le camere detentive sono fatiscenti e prive di docce, la cucina detenuti è fortemente degradata e necessita di urgenti lavori di adeguamento; un progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende ne ha consentito la parziale sanificazione.

Nel programma triennale 2016/2018 del DAP risulta ricompreso un secondo lotto dei necessari estesi lavori di ristrutturazione.

Casa Circondariale di Pordenone

La Casa Circondariale di Pordenone ha capienza regolamentare di n. **38** detenuti; alla data del 31.8.2016 vedeva n.**58** presenze complessive (di cui n. 27 stranieri).

Ospita una sezione "protetta" ("delitti a riprovazione sociale").

I disagi maggiori derivano dalla fatiscenza della struttura.

Nell'anno 2015/16 sono stati effettuati corsi scolastici di alfabetizzazione, di scuola secondaria e di lingue; corsi di formazione professionale di cuoco e di manutentore generico; il

lavoro intramurario si svolge a turni; vi è stata ammissione ad una borsa di formazione lavoro offerta dal Comune di Pordenone.

Sanità penitenziaria

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni sanitarie penitenziarie sono transitate in capo all'Azienda Sanitaria Regionale soltanto a partire dal gennaio 2014.

La fase di transizione, che può dirsi ancora in corso, sta dando risultati positivi. Si registra un costante miglioramento ed un consolidamento delle prestazioni erogate ed una sempre più efficiente riorganizzazione operativa, nel cui ambito è apparsa decisiva la buona relazione comunicativa e collaborativa tra magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria e sanità regionale.

Rileva, in particolare, che:

- dal maggio 2015, la Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato strutture sanitarie per l'accoglienza di persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in OPG (**REMS**) presso il Centro Diurno di Duino Aurisina (2 posti letto), nonché a Maniago ed a Udine, entrambe allo stato operative per 2 soli posti letto dei quattro previsti;
- il 21 ottobre 2015 è stato siglato **protocollo interistituzionale tra la Regione FVG e gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Trieste a favore di soggetti che presentano segni di sofferenza psichica**, rappresentati, rispettivamente, dal Direttore Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma ed i Presidenti della

Corte d'Appello di Trieste, del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e dei Tribunali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

- il 10 settembre 2015 si è insediato l'**Osservatorio regionale permanente per la sanità penitenziaria**, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente regionale, dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia minorile e della Magistratura di sorveglianza (nella persona del Presidente del Tribunale), avviando una preziosa attività finalizzata a valutare l'efficienza e la efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo nel contempo l'efficacia delle misure di sicurezza;

- nell'ambito del detto Osservatorio, si è costituito, tra gli altri, sottogruppo per valutare le concrete condizioni di fruibilità del servizio sanitario nazionale da parte di condannati extra-comunitari in espiazione di pena sul territorio;

- è proseguita l'attività del **Tavolo tecnico**, con sede in Udine, costituito con la finalità di realizzare il **Protocollo d'intesa** del 27 maggio 2014 tra Ministero della Giustizia, Regione FVG e Tribunale di Sorveglianza di Trieste, volto ad attuare **urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di soggetti in esecuzione penale**, ispirato ad obiettivi strategici quali: l'incremento delle misure alternative; il potenziamento delle strutture autorizzate ad attuare programmi terapeutico-riabilitativi residenziali; implementare i percorsi di reinserimento socio-lavorativo, anche a titolo gratuito o di

volontariato; individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi, al fine di permettere il loro accesso alle misure alternative; definire programmi e percorsi propedeutici all'accesso a misure alternative, anche valorizzando la rete di volontariato.

Uffici Esecuzione Penale Esterna

Nel settore dell'esecuzione penale continuano, purtroppo, a registrarsi le criticità relative alla rilevante scoperta degli organici facenti capo agli **Uffici EPE** del Triveneto; alle carenze di risorse stante la difficile contingenza economica nazionale; al potenziamento, voluto dalla più recente politica penitenziaria, delle sanzioni penali non detentive in genere e delle misure alternative alla detenzione, nonché alle conseguenti, incrementate competenze in materia di "messa alla prova" e di lavoro di pubblica utilità.

Particolarmente allarmante appare la situazione in cui versa l'UEPE di Udine, con organico gravemente carente e sottodimensionato rispetto all'entità dell'utenza di pertinenza. Il problema, più volte segnalato dalla magistratura di sorveglianza, ha costituito oggetto di denuncia ed esame in occasione dell'incontro svoltosi in data 15 aprile 2016 (di cui si è già accennato sopra) con il competente Provveditore Regionale dell'A.P. avente ad oggetto le più recenti indicazioni dipartimentali volte all'incremento delle misure alternative; è stata peraltro proposta una rivisitazione dei criteri

distributivi, di lavoro e di personale, nei diversi Uffici del Triveneto, che allo stato appaiono squilibrati.

Tali criticità, infatti, si riflettono sulla programmazione generale dell'attività giurisdizionale e sui tempi di trattazione e smaltimento degli affari, dovendosi modulare i ruoli compatibilmente con i tempi di assolvimento dei compiti di consulenza e di indagine - riguardanti sia condannati detenuti che liberi - forniti dai detti uffici sociali ed indispensabili per le determinazioni dell'autorità giudiziaria di sorveglianza.

Attività giurisdizionale - Dati statistici

Nel biennio 2013-2014, si era assistito ad un imponente incremento delle pendenze presso il **Tribunale di Sorveglianza**, a causa della prolungata scopertura del ruolo presidenziale dall'agosto 2013 al giugno 2014 e della produzione normativa dell'epoca, tesa alla deflazione del sovraffollamento penitenziario ed alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti (con la introduzione della nuova misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio e degli istituti della liberazione anticipata speciale, dei reclami giurisdizionali, dei rimedi risarcitori).

Ebbene, già nella relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1.7.2014/30.6.2015 era stato evidenziato il **deciso trend positivo** della produttività, oggi **ulteriormente incrementato**, come si ben desume dalla constatazione dell'essere stata mantenuta una pendenza fisiologica pur a fronte di circa trecento sopravvenienze in più.

Tribunale di Sorveglianza:

anno	pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenze finali
1.7.2014/30.6.15	1545	2655	1360
1.7.2015/30.6.16	1360	2946	1373

Parimenti positivo il trend degli **Uffici di sorveglianza**; ulteriormente ridotto il carico finale.

Ufficio di Sorveglianza di Trieste:

anno	pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenze finali
1.7.2014/30.6.15	495	3083	474
1.7.2015/30.6.16	474	3041	408

Ufficio di Sorveglianza di Udine:

anno	pendenti iniziali	sopravvenuti	pendenze finali
1.7.2014/30.6.15	1459	6384	1342
1.7.2015/30.6.20	1342	6867	1207
16			

Va detto invero che, nonostante le pressanti esigenze del settore, in costante espansione, e l'incremento degli affari

trattati, di fatto non si sono verificate tangibili disfunzioni o ritardi nell'attività giurisdizionale, grazie al significativo impegno profuso dal personale tutto e dai magistrati.

Sono stati mantenuti tempi assolutamente ragionevoli di trattazione delle procedure ed osservati sempre, rigorosamente, i termini processuali.

Tuttavia, sotto l'aspetto attuativo ed operativo, la prioritaria finalità cui è deputata la magistratura di sorveglianza quella cioè di assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena e, dunque, di fare larga applicazione di **misure alternative** alla detenzione - continua a soffrire della permanente crisi economica, che va ad incidere sulle concrete disponibilità di strumenti idonei a percorsi di trattamento e di recupero dei condannati, riducendo le opportunità lavorative e le disponibilità fornite dalle istituzioni a ciò deputate.

Altro aspetto che si ripercuote sull'applicazione di benefici alternativi alla detenzione, è quello, sopra evidenziato, relativo alla ridotta capacità di tempestivo intervento degli Uffici EPE, con la conseguente carenza di compiute indagini sociali o di programmi di trattamento che contemplino un'apertura all'esterno ed un concreto progetto risocializzante.

Ne consegue una netta preponderanza di ammissioni a detenzioni domiciliari rispetto al più ampio beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale (ammissioni ad affidamenti in prova totali n. **151**, a detenzioni domiciliari n. **282**; oltre ad esecuzioni ex legge n. 199/2010 n. **108**).

Tanto in breve premesso, si forniscono - esclusivamente e specificamente - sintetici dati statistici relativi alle "misure alternative alla detenzione".

Tribunale di Sorveglianza - istanze misure e decisioni

misura	pend.iniziali	sopravvenuti	accolti	rigettati	pend.finali
aff. in prova	393	740	123	428	376
aff. terap	55	105	28	10	42
det. dom.	382	757	282	146	366
Semib	186	345	24	59	178

Ed inoltre, quanto all'esecuzione della pena presso il domicilio ex lege n. 199/2010:

esec. domicilio	pend.iniz	sopravvenuti	accolti	rigettati	pend.finali
US Udine	18	193	86	53	43
US Trieste	23	88	22	34	15

Revoche misure

misura	
aff.in prova	7
aff.terapeutico	8
det.dom.	15
Semilibertà	5

esec.domicilio	
US Udine	13
US Trieste	=

misure in esecuzione al 12 settembre 2016

	aff. prova	aff. terap.	det.dom.	semilibertà	L.199/10	sanz. sost.	arr.dom.
US	123	-	129	16	29	97	15
UD	Tot.						
US	40	11	56	5	12	51	1
TS							

Tabelle statistiche

FONTE:

Ministero della Giustizia – *Direzione Generale di Statistica - Roma*

ELABORAZIONE:

Ufficio Statistico della Corte d'Appello di Trieste - Dottor Gelindo Bergagna

INDICE DELLE TAVOLE

PIANTA ORGANICA

Tav. 1	ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI (percentuale di scoperta al 31.12.2016)
Tav. 2	ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER QUALIFICA - UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI (percentuale di scoperta al 31.12.2016)
Tav. 3	ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI GIUDICANTI (percentuale di scoperta al 31.12.2016)
Tav. 4	ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI REQUIRENTI (percentuale di scoperta al 31.12.2016)

TAVOLE CIVILI


Tav. 5	Movimento Cognizione ordinaria civile (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 6	Movimento Cognizione ordinaria (01.07.15 - 30.06.16) - Uffici del Giudice di Pace ed Appello Gdp
Tav. 7	Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 8	Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 9	Movimento Procedimenti Speciali Sommari (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali
Tav. 10	Movimento Giudice Tutelare (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali
Tav. 11	Movimento Separazioni (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 12	Movimento Divorzi (01.07.15 - 30.06.16) - Tribunali e Corte d'Appello
Tav. 13	Andamento Cognizione ordinaria Civile negli ultimi 10 Anni Giudiziari: Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 14	Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari: Tribunali del Distretto (con andamento percentuale appelli)
Tav. 15	Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari: Tribunale di GORIZIA
Tav. 16	Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari: Tribunale di PORDENONE (nuovo Circondario)
Tav. 17	Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari: Tribunale di TRIESTE (con procedimenti di protezione)
Tav. 18	Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari: Tribunale di UDINE (nuovo Circondario)
Tav. 19	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento e durate materia Civile Cognizione ordinaria (per anno solare)
Tav. 20	Corte d'Appello di TRIESTE: Andamento e durate materia Lavoro e Previdenza (per anno solare)
Tav. 21	Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Tribunale di TRIESTE
Tav. 22	Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 23 a) -e)	Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016 - Tribunali del Distretto
Tav. 24	Andamento Esecuzioni Immobiliari negli anni 2006-2016 - Tribunali del Distretto
Tav. 25	Andamento Esecuzioni Mobiliari negli anni 2006-2016 - Tribunali del Distretto
Tav. 26 a)-d)	Andamento Procedimenti Equa riparazione negli anni 2006 -2016
Tavv. 27-28	Andamento durate civili negli anni 2008-2015 - Tribunali del Distretto.

TAVOLE PENALI


Tav. 29	Andamento e durate materia Dibattimento Penale (per anno solare) - Corte d'Appello di TRIESTE
Tav. 30	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.
Tav. 31	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016.
Tav. 32	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016
Tav. 33	Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace per circondario
Tav. 34	Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2015/2016 distinti per sede
Tav. 35	Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione - Anni Giudiziari 2006-2016
Tav. 36	Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti A.G. 2015/2016
Tav. 37 a)-b)	Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016
Tav. 38 a)-b)	Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016
Tav. 39 a)-b)	Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016
Tav. 40 a)-b)	Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione
Tav. 41	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Dibattimento nell'A.G. 2015/2016
Tav. 42	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Gip Gup nell'A.G. 2015/2016
Tav. 43	Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nelle Procure nell'A.G. 2015/2016
Tav. 44	Andamento negli ultimi 3 anni dei procedimenti per Bancarotta fraudolenta

TAV. 1: ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI
(percentuale di scopertura al 31.12.2016)

<i>Tipologia ufficio giudicante</i>	<i>Presidente</i>	<i>Presidente di Sezione</i>	<i>Presidente di Sezione GIP</i>	<i>Presidente Sez. aggiunto GIP</i>	<i>Consiglieri e Giudici</i>	<i>Magistrati di Sorveglianza</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Corte d'Appello di Trieste	0%	75%			12%		23%
Tribunale Minorenni	100%				0%		20%
Tribunali e Uffici Sorveglianza	0%					0%	0%
Tribunale di GORIZIA	0%				30%		27%
Tribunale di PORDENONE	100%	0%			12%		16%
Tribunale di TRIESTE	100%	0%	0%	0%	15%		16%
Tribunale di UDINE	0%	0%			13%		11%
Totale Distretto	43%	30%	0%	0%	14%	0%	16%




<i>Tipologia ufficio giudicante</i>	<i>Procuratore Generale</i>	<i>Avvocato Generale</i>	<i>Procuratore della Repubblica</i>	<i>Sostituto Procuratore Generale</i>	<i>Procuratore Aggiunto</i>	<i>Sostituto Procuratore</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Procura Generale di Trieste	0%	0%		25%			17%
Procura per i Minorenni di Trieste			0%			0%	0%
Procura di Gorizia			0%			0%	0%
Procura di Pordenone			100%			14%	25%
Procura di Trieste			0%			0%	0%
Procura di Udine			0%		0%	0%	0%
Totale Distretto	0%	0%	20%	25%	0%	3%	6%



TAV. 2: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER QUALIFICA - UFFICI GIUDICANTI E REQUIRENTI
(percentuale di scopertura al 31.12.2016)


<i>Tipologia ufficio giudicante</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Corte d'Appello di Trieste	0%	26%	0%	18%	23%	0%	14%	16%
Tribunale Minorenni	50%	50%	25%	0%	0%	0%	0%	22%
Tribunali e Uffici Sorveglianza	25%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
Tribunale di GORIZIA	0%	44%	17%	50%	33%	0%	20%	25%
Tribunale di PORDENONE	33%	25%	25%	26%	0%	33%	38%	21%
Tribunale di TRIESTE	50%	48%	20%	14%	60%	0%	20%	30%
Tribunale di UDINE	40%	45%	5%	21%	0%	0%	9%	20%
Uffici Giudice di Pace		40%	38%	18%	13%		0%	9%
Totale Distretto	25%	39%	15%	19%	14%	0%	10%	20%

Scopertura totale per qualifica - Uffici Giudicanti





<i>Tipologia ufficio giudicante</i>	<i>Dir. Amm.</i>	<i>Funz.</i>	<i>Cancell.</i>	<i>Assist.</i>	<i>Operat.</i>	<i>Conduc. Aut.</i>	<i>Ausil</i>	<i>Tutte le qualifiche</i>
Procura Generale di Trieste	0%	0%	40%	0%	0%	0%	25%	13%
Procura per i Minorenni di Trieste	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
Procura di Gorizia	33%	75%	0%	0%	17%	0%	0%	19%
Procura di Pordenone	0%	0%	25%	0%	0%	50%	0%	7%
Procura di Trieste	50%	43%	33%	43%	38%	40%	25%	38%
Procura di Udine	33%	17%	8%	45%	35%	40%	11%	26%
Totale Distretto	20%	26%	20%	25%	27%	27%	14%	23%

Scopertura totale per qualifica - Uffici Requirenti



TAV. 3: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI GIUDICANTI
(percentuale di scopertura al 31.12.2016)


<i>Tipologia ufficio giudicante</i>	<i>Terza Area</i>	<i>Seconda Area</i>	<i>Prima Area</i>	<i>Scopertura Totale</i>
Corte d'Appello di Trieste	23%	12%	14%	16%
Tribunale Minorenni	50%	9%	0%	22%
Tribunali e Uffici Sorveglianza	30%	0%	0%	4%
Tribunale di GORIZIA	25%	26%	20%	25%
Tribunale di PORDENONE	26%	15%	38%	21%
Tribunale di TRIESTE	48%	24%	20%	30%
Tribunale di UDINE	44%	7%	9%	20%
Uffici Giudice di Pace	20%	22%	0%	10%
Totale Distretto	37%	14%	10%	20%




TAV. 4: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI REQUIRENTI
(percentuale di copertura al 31.12.2016)

<i>Tipologia ufficio requirente</i>	<i>Terza Area</i>	<i>Seconda Area</i>	<i>Prima Area</i>	<i>Scopertura Totale</i>
Procura Generale di Trieste	0%	15%	25%	13%
Procura per i Minorenni di Trieste	25%	0%	0%	8%
Procura di Gorizia	57%	6%	0%	19%
Procura di Pordenone	0%	15%	0%	7%
Procura di Trieste	45%	38%	25%	38%
Procura di Udine	20%	31%	11%	26%
Totale Distretto	24%	24%	14%	23%

Scopertura Terza area (Direttori e Funzionari)




Scopertura Prima e Seconda Area
(cancellieri, operatori, assistenti, autisti ed ausiliari)



Tav. 5 - Movimento Cognizione ordinaria civile (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	1.103	420	520	1.003
Tribunale di PORDENONE	2.246	1.228	1.048	2.426
Tribunale di TRIESTE*	2.121	1.948	1.443	2.626
Tribunale di UDINE	2.538	1.819	1.954	2.403
Totale Tribunali	8.008	5.415	4.965	8.458
Corte d'Appello di TRIESTE*	1.094	817	730	1.181

Percentuale Appello 16% (Inscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)




* Nei dati del Tribunale e della Corte d'Appello di Trieste è compresa la materia 'Protezione Internazionale'.

Tav. 6 - Movimento Cognizione ordinaria (01.07.15 - 30.06.16)
Uffici del Giudice di Pace ed Appello Gdp


<i>Uffici Giudice di pace per Circondario</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Giudice di Pace GORIZIA	170	213	261	122
Giudice di Pace PORDENONE	672	523	557	638
Giudice di Pace TRIESTE	565	486	572	479
Giudici di Pace UDINE (Circ.)	622	991	1083	530
Totale Giudici di Pace	2.029	2.213	2.473	1.769
Appello GDP (Trib. Distretto)	321	179	177	323

Percentuale Appello Gdp 7% (Inscr. Appello GdP Trib. su tot. definiti GdP)




Tav. 7 - Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	499	627	682	444
Tribunale di PORDENONE	422	771	769	424
Tribunale di TRIESTE	394	1056	928	522
Tribunale di UDINE	815	1081	1162	734
Totale Tribunali	2.130	3.535	3.541	2.124
Corte d'Appello di TRIESTE	432	355	356	431
percentuale stimata appelli		10% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)		




Tav. 8 - Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	193	1806	1627	372
Tribunale di PORDENONE	244	1192	1200	236
Tribunale di TRIESTE	770	3264	3043	991
Tribunale di UDINE	422	2213	1992	643
Totale Tribunali	1.629	8.475	7.862	2.242
Corte d'Appello di TRIESTE	59	178	192	45




**Tav. 9 - Movimento Procedimenti Speciali Sommersi (01.07.15 - 30.06.16) -
Tribunali**

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Tribunale di GORIZIA	67	706	673	100
Tribunale di PORDENONE	310	2168	2116	362
Tribunale di TRIESTE	187	1927	1709	405
Tribunale di UDINE	94	3253	3035	312
Totale Tribunali	658	8.054	7.533	1.179




**Tav. 10 - Movimento Giudice Tutelare (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali**

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Già in corso</i>	<i>Aperte</i>	<i>Chiuse</i>	<i>In corso</i>
Tribunale di GORIZIA	803	434	260	977
Tribunale di PORDENONE	4912	1498	756	5654
Tribunale di TRIESTE	2172	695	506	2361
Tribunale di UDINE	4103	1808	1382	4529
Totale Tribunali	11.990	4.435	2.904	13.521




Tav. 11 - Movimento Separazioni (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Iscritti</i>	<i>di cui giudiziari</i>	<i>Definiti</i>	<i>di cui giudiziari</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>di cui giudiziari</i>
Tribunale di GORIZIA	245	28%	199	32%	160	61%
Tribunale di PORDENONE	489	51%	430	53%	271	58%
Tribunale di TRIESTE	379	36%	337	39%	179	72%
Tribunale di UDINE	784	39%	565	39%	534	53%
Totale Tribunali	1.897	40%	1.531	42%	1.144	58%
Corte d'Appello di TRIESTE	21	90%	25	84%	14	86%
percentuale stimata appelli		1%				




Tav. 12 - Movimento Divorzi (01.07.15 - 30.06.16)
Tribunali e Corte d'Appello

<i>Uffici Giudicanti</i>	<i>Iscritti</i>	<i>di cui contenziosi</i>	<i>Definiti</i>	<i>di cui contenziosi</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>di cui contenziosi</i>
Tribunale di GORIZIA	213	38%	147	37%	138	62%
Tribunale di PORDENONE	429	49%	325	44%	266	65%
Tribunale di TRIESTE	385	38%	345	37%	243	70%
Tribunale di UDINE	654	39%	495	32%	391	69%
Totale Tribunali	1.681	41%	1.312	37%	1.038	67%
Corte d'Appello di TRIESTE	17	59%	22	50%	6	50%
percentuale stimata appelli		1%				




**Tav. 13 - Andamento Cognizione ordinaria Civile negli ultimi 10 Anni Giudiziari:
Corte d'Appello di TRIESTE**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	1.694	555	690	1.558	1,24	0,31	2,26	-8,03%
A.G.0708	1.558	585	570	1.573	0,97	0,27	2,76	0,96%
A.G.0809	1.573	625	586	1.612	0,94	0,27	2,75	2,48%
A.G.0910	1.612	814	735	1.691	0,90	0,30	2,30	4,90%
A.G.1011	1.691	750	741	1.700	0,99	0,30	2,29	0,53%
A.G.1112	1.700	822	936	1.586	1,14	0,37	1,69	-6,71%
A.G.1213	1.586	769	988	1.367	1,28	0,42	1,38	-13,81%
A.G.1314	1.367	722	856	1.233	1,19	0,41	1,44	-9,80%
A.G.1415	1.233	757	846	1.094	1,12	0,43	1,29	-11,27%
A.G.1516	1.094	817	730	1.181	0,89	0,38	1,62	7,95%




**Tav. 14 - Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari
Tribunali del Distretto (con andamento percentuale appelli)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>% appelli (Iscr Appello / Def tribunali)</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	15.320	8.006	7.883	15.443	0,98	0,34	7,0%	0,80%
A.G.0708	15.443	6.868	8.451	13.860	1,23	0,38	6,9%	-10,25%
A.G.0809	13.860	6.530	7.279	13.111	1,11	0,36	8,6%	-5,40%
A.G.0910	13.111	6.300	7.328	12.083	1,16	0,38	11,1%	-7,84%
A.G.1011	12.083	5.783	6.927	10.939	1,20	0,39	10,8%	-9,47%
A.G.1112	10.939	4.979	6.496	9.422	1,30	0,41	12,7%	-13,87%
A.G.1213	9.422	4.811	5.406	8.827	1,12	0,38	14,2%	-6,32%
A.G.1314	8.827	5.148	5.562	8.413	1,08	0,40	13,0%	-4,69%
A.G.1415	8.413	5.302	5.705	8.010	1,08	0,42	13,3%	-4,79%
A.G.1516	8.010	5.415	4.967	8.458	0,92	0,37	16,4%	5,59%




**Tav. 15 - Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari
Tribunale di GORIZIA**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	2.733	1.295	982	3.046	0,76	0,24	3,10	11,45%
A.G.0708	3.046	896	1.281	2.661	1,43	0,32	2,08	-12,64%
A.G.0809	2.661	857	1.072	2.446	1,25	0,30	2,28	-8,08%
A.G.0910	2.446	640	961	2.125	1,50	0,31	2,21	-13,12%
A.G.1011	2.125	609	912	1.822	1,50	0,33	2,00	-14,26%
A.G.1112	1.822	528	822	1.528	1,56	0,35	1,86	-16,14%
A.G.1213	1.528	511	596	1.443	1,17	0,29	2,42	-5,56%
A.G.1314	1.443	450	498	1.395	1,11	0,26	2,80	-3,33%
A.G.1415	1.395	424	716	1.103	1,69	0,39	1,54	-20,93%
A.G.1516	1.103	420	520	1.003	1,24	0,34	1,93	-9,07%




**Tav. 16 - Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari
Tribunale di PORDENONE (nuovo Circondario)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	2.915	1.786	1.686	3.015	0,94	0,36	1,79	3,43%
A.G.0708	3.015	1.569	1.674	2.910	1,07	0,37	1,74	-3,48%
A.G.0809	2.910	1.678	1.533	3.055	0,91	0,33	1,99	4,98%
A.G.0910	3.055	1.540	1.627	2.968	1,06	0,35	1,82	-2,85%
A.G.1011	2.968	1.379	1.584	2.763	1,15	0,36	1,74	-6,91%
A.G.1112	2.763	1.166	1.571	2.358	1,35	0,40	1,50	-14,66%
A.G.1213	2.358	1.053	1.211	2.200	1,15	0,36	1,82	-6,70%
A.G.1314	2.200	1.442	1.420	2.222	0,98	0,39	1,56	1,00%
A.G.1415	2.222	1.303	1.277	2.248	0,98	0,36	1,76	1,17%
A.G.1516	2.248	1.228	1.050	2.426	0,86	0,30	2,31	7,92%




**Tav. 17 - Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari
Tribunale di TRIESTE (con procedimenti di protezione internazionale)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	3.391	1.765	1.973	3.183	1,12	0,38	1,61	-6,13%
A.G.0708	3.183	1.400	1.741	2.842	1,24	0,38	1,63	-10,71%
A.G.0809	2.842	1.426	1.607	2.661	1,13	0,38	1,66	-6,37%
A.G.0910	2.661	1.520	1.593	2.588	1,05	0,38	1,62	-2,74%
A.G.1011	2.588	1.339	1.627	2.300	1,22	0,41	1,41	-11,13%
A.G.1112	2.300	1.130	1.392	2.038	1,23	0,41	1,46	-11,39%
A.G.1213	2.038	1.094	1.161	1.971	1,06	0,37	1,70	-3,29%
A.G.1314	1.971	1.206	1.247	1.930	1,03	0,39	1,55	-2,08%
A.G.1415	1.930	1.595	1.404	2.121	0,88	0,40	1,51	9,90%
A.G.1516	2.121	1.948	1.443	2.626	0,74	0,35	1,82	23,81%




**Tav. 18 - Andamento Cognizione ordinaria Civile ultimi 10 Anni Giudiziari
Tribunale di UDINE (nuovo Circondario)**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>	<i>indice di durata prognostica</i>	<i>Variazione percentuale dei pendenti</i>
A.G. 0607	6.281	3.160	3.242	6.199	1,03	0,34	1,91	-1,31%
A.G.0708	6.199	3.003	3.755	5.447	1,25	0,41	1,45	-12,13%
A.G.0809	5.447	2.569	3.067	4.949	1,19	0,38	1,61	-9,14%
A.G.0910	4.949	2.600	3.147	4.402	1,21	0,42	1,40	-11,05%
A.G.1011	4.402	2.456	2.804	4.054	1,14	0,41	1,45	-7,91%
A.G.1112	4.054	2.155	2.711	3.498	1,26	0,44	1,29	-13,71%
A.G.1213	3.498	2.153	2.438	3.213	1,13	0,43	1,32	-8,15%
A.G.1314	3.213	2.050	2.397	2.866	1,17	0,46	1,20	-10,80%
A.G.1415	2.866	1.980	2.308	2.538	1,17	0,48	1,10	-11,44%
A.G.1516	2.538	1.819	1.954	2.403	1,07	0,45	1,23	-5,32%




Tav. 19 - Corte d'Appello di TRIESTE
Andamento e durate materia Civile Cognizione ordinaria (per anno solare)

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno 2007	1.647	579	714	1.511	1,23	0,32
Anno 2008	1.511	605	563	1.553	0,93	0,27
Anno 2009	1.553	712	668	1.597	0,94	0,29
Anno 2010	1.597	746	687	1.656	0,92	0,29
Anno 2011	1.656	789	871	1.574	1,10	0,36
Anno 2012	1.574	831	781	1.624	0,94	0,32
Anno 2013	1.624	731	1.100	1.255	1,50	0,47
Anno 2014	1.255	705	823	1.137	1,17	0,42
Anno 2015	1.137	857	803	1.191	0,94	0,40
Anno 2016	1.191	658	845	1.004	1,28	0,46




<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
Anno 2007	843	558	531	146
Anno 2008	862	585	580	235
Anno 2009	897	530	513	208
Anno 2010	836	516	467	175
Anno 2011	785	466	402	86
Anno 2012	703	444	338	109
Anno 2013	618	416	216	35
Anno 2014	589	407	239	22
Anno 2015	602	334	110	22
Anno 2016	536	368	99	17




Tav. 20 - Corte d'Appello di TRIESTE
Andamento e durate materia Lavoro e Previdenza (per anno solare)

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno 2007	748	422	270	900	0,64	0,23
Anno 2008	900	278	289	889	1,04	0,25
Anno 2009	889	325	312	902	0,96	0,26
Anno 2010	902	292	373	821	1,28	0,31
Anno 2011	821	366	305	882	0,83	0,26
Anno 2012	882	374	417	839	1,11	0,33
Anno 2013	839	459	543	755	1,18	0,42
Anno 2014	755	336	649	442	1,93	0,59
Anno 2015	442	363	400	405	1,10	0,50
Anno 2016	405	344	328	421	0,95	0,44




<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
Anno 2007	707	418	91	1
Anno 2008	874	516	197	9
Anno 2009	866	579	363	14
Anno 2010	1.012	569	288	67
Anno 2011	1.040	528	277	45
Anno 2012	890	490	204	42
Anno 2013	753	397	116	29
Anno 2014	583	323	40	8
Anno 2015	431	298	37	9
Anno 2016	447	297	31	10




**Tav. 21 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale:
Tribunale di TRIESTE**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	0	163	17	146
Anno Giudiziario 2008-2009	146	808	471	483
Anno Giudiziario 2009-2010	483	553	619	417
Anno Giudiziario 2010-2011	417	296	351	362
Anno Giudiziario 2011-2012	362	1.035	310	1.087
Anno Giudiziario 2012-2013	1.087	577	912	752
Anno Giudiziario 2013-2014	752	347	824	275
Anno Giudiziario 2014-2015	275	641	372	544
Anno Giudiziario 2015-2016	544	604	525	623




<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >2 anni</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >3 anni</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	55	33		
Anno Giudiziario 2008-2009	124	117		
Anno Giudiziario 2009-2010	232	164		
Anno Giudiziario 2010-2011	372	249	1	
Anno Giudiziario 2011-2012	444	127	1	
Anno Giudiziario 2012-2013	317	350	26	1
Anno Giudiziario 2013-2014	415	249	25	
Anno Giudiziario 2014-2015	340	167	4	1
Anno Giudiziario 2015-2016	315	185	1	




**Tav. 22 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale:
Corte d'Appello di TRIESTE**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	1	13	2	12
Anno Giudiziario 2008-2009	12	127	108	31
Anno Giudiziario 2009-2010	31	97	87	41
Anno Giudiziario 2010-2011	41	60	77	24
Anno Giudiziario 2011-2012	24	94	92	26
Anno Giudiziario 2012-2013	26	35	46	15
Anno Giudiziario 2013-2014	15	89	18	86
Anno Giudiziario 2014-2015	86	119	30	175
Anno Giudiziario 2015-2016	175	222	99	298



<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >2 anni</i>	<i>Numero procedimenti pendenti >3 anni</i>
Anno Giudiziario 2007-2008	200	79		
Anno Giudiziario 2008-2009	113	56		
Anno Giudiziario 2009-2010	135	103		
Anno Giudiziario 2010-2011	157	76		
Anno Giudiziario 2011-2012	138	145		
Anno Giudiziario 2012-2013	201	126		
Anno Giudiziario 2013-2014	316	174		
Anno Giudiziario 2014-2015	373	267	1	
Anno Giudiziario 2015-2016	530	286	14	




NOTA 1: I dati sono stati estratti dal registro informatizzato SICID ed aggregati per anno giudiziario (dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo)

NOTA 2: Per ricavare i dati in materia di protezione internazionale sono stati selezionati tutti i procedimenti con gli oggetti 109999, 110999, 110032, 400999 in cui una delle due parti è il Ministero dell'Interno


**Tav. 23a - Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016
Tribunale di GORIZIA**

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art.17)</i>	<i>Concordati e amministr. controllate (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2006-2007	86	22	20	4	235	26%	5%
A.Giud. 2007-2008	72	10	21	1	224	14%	1%
A.Giud. 2008-2009	64	20	30	2	214	31%	3%
A.Giud. 2009-2010	78	25	37	1	202	32%	1%
A.Giud. 2010-2011	74	30	27	3	205	41%	4%
A.Giud. 2011-2012	71	21	21	0	205	30%	0%
A.Giud. 2012-2013	125	45	26	3	224	36%	2%
A.Giud. 2013-2014	76	42	11	12	255	55%	16%
A.Giud. 2014-2015	76	38	88	21	205	50%	28%
A.Giud. 2015-2016	78	34	44	10	195	44%	13%




**Tav. 23b - Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016
Tribunale di PORDENONE**

	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art. 17)</i>	<i>Concordati e amministrati controllati (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2006-2007	140	56	63	6	562	40%	4%
A.Giud. 2007-2008	136	47	57	4	552	35%	3%
A.Giud. 2008-2009	176	86	69	9	569	49%	5%
A.Giud. 2009-2010	226	100	76	19	593	44%	8%
A.Giud. 2010-2011	273	99	90	15	602	36%	5%
A.Giud. 2011-2012	169	90	98	11	594	53%	7%
A.Giud. 2012-2013	217	82	91	21	585	38%	10%
A.Giud. 2013-2014	253	102	76	45	611	40%	18%
A.Giud. 2014-2015	255	108	69	27	650	42%	11%
A.Giud. 2015-2016	190	81	95	18	636	43%	9%




**Tav. 23c - Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016
Tribunale di TRIESTE**

	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art. 17)</i>	<i>Concordati e amministrati controllati (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2006-2007	75	23	54	0	147	31%	0%
A.Giud. 2007-2008	50	17	61	1	103	34%	2%
A.Giud. 2008-2009	61	29	38	0	94	48%	0%
A.Giud. 2009-2010	74	21	35	0	80	28%	0%
A.Giud. 2010-2011	102	41	32	0	89	40%	0%
A.Giud. 2011-2012	76	33	24	1	98	43%	1%
A.Giud. 2012-2013	69	33	24	7	107	48%	10%
A.Giud. 2013-2014	93	39	32	4	114	42%	4%
A.Giud. 2014-2015	80	30	20	5	124	38%	6%
A.Giud. 2015-2016	111	51	25	6	150	46%	5%




**Tav. 23d - Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016
Tribunale di UDINE**

	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art. 17)</i>	<i>Concordati e amministraz controllate (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2006-2007	207	54	117	4	554	26%	2%
A.Giud. 2007-2008	209	80	134	3	500	38%	1%
A.Giud. 2008-2009	238	83	97	15	486	35%	6%
A.Giud. 2009-2010	292	124	90	11	520	42%	4%
A.Giud. 2010-2011	325	129	74	21	575	40%	6%
A.Giud. 2011-2012	281	122	89	7	608	43%	2%
A.Giud. 2012-2013	282	105	86	16	627	37%	6%
A.Giud. 2013-2014	312	140	122	45	645	45%	14%
A.Giud. 2014-2015	280	110	156	24	599	39%	9%
A.Giud. 2015-2016	223	114	154	25	559	51%	11%



Tav. 23e - Andamento Procedure Concorsuali negli anni giudiziari 2006-2016
TRIBUNALI DEL DISTRETTO DI TRIESTE


	<i>Istanze di fallimento (definite)</i>	<i>Fallimenti dichiarati</i>	<i>Fallimenti chiusi (art.17)</i>	<i>Concordati e amministraz controllate (esauriti)</i>	<i>Fallimenti Pendenti</i>	<i>rapporto tra fallim dichiarati ed istanze</i>	<i>rapporto tra concordati ed Istanze</i>
A.Giud. 2006-2007	508	155	254	14	1.498	31%	3%
A.Giud. 2007-2008	467	154	273	9	1.379	33%	2%
A.Giud. 2008-2009	539	218	234	26	1.363	40%	5%
A.Giud. 2009-2010	670	270	238	31	1.395	40%	5%
A.Giud. 2010-2011	774	299	223	39	1.471	39%	5%
A.Giud. 2011-2012	597	266	232	19	1.505	45%	3%
A.Giud. 2012-2013	693	265	227	47	1.543	38%	7%
A.Giud. 2013-2014	734	323	241	106	1.625	44%	14%
A.Giud. 2014-2015	691	286	333	77	1.578	41%	11%
A.Giud. 2015-2016	602	280	318	59	1.540	47%	10%



Tav.24 - Andamento Esecuzioni Immobiliari negli anni 2006-2016
Totale Tribunali del Distretto

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno Giudiz 2006-2007	1.948	1.063	1.184	1.827	1,11	0,39
Anno Giudiz 2007-2008	1.827	1.148	1.097	1.878	0,96	0,37
Anno Giudiz 2008-2009	1.878	1.245	1.022	2.101	0,82	0,33
Anno Giudiz 2009-2010	2.101	1.363	1.311	2.153	0,96	0,38
Anno Giudiz 2010-2011	2.153	1.651	1.291	2.513	0,78	0,34
Anno Giudiz 2011-2012	2.513	1.719	1.509	2.723	0,88	0,36
Anno Giudiz 2012-2013	2.723	1.550	1.287	2.986	0,83	0,30
Anno Giudiz 2013-2014	2.986	1.425	1.161	3.250	0,81	0,26
Anno Giudiz 2014-2015	3.250	1.507	1.487	3.270	0,99	0,31
Anno Giudiz 2015-2016	3.270	1.512	1.371	3.411	0,91	0,29


MOVIMENTO



Tav. 25 - Andamento Esecuzioni Mobiliari negli anni 2006-2016
Totale Tribunali del Distretto


<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno Giudiz 2006-2007	3.463	5.330	5.756	3.037	1,08	0,65
Anno Giudiz 2007-2008	3.037	5.560	5.689	2.908	1,02	0,66
Anno Giudiz 2008-2009	2.908	6.144	6.555	2.497	1,07	0,72
Anno Giudiz 2009-2010	2.497	6.610	6.325	2.782	0,96	0,69
Anno Giudiz 2010-2011	2.782	7.163	7.401	2.544	1,03	0,74
Anno Giudiz 2011-2012	2.544	6.381	6.488	2.437	1,02	0,73
Anno Giudiz 2012-2013	2.437	7.457	7.465	2.429	1,00	0,75
Anno Giudiz 2013-2014	2.429	8.008	7.795	2.642	0,97	0,75
Anno Giudiz 2014-2015	2.642	6.093	6.577	2.158	1,08	0,75
Anno Giudiz 2015-2016	2.158	5.168	5.638	1.688	1,09	0,77

MOVIMENTO




**Tav. 26a - Andamento Procedimenti Equa riparazione provenienti da Trieste
(trattati dalla Corte d'Appello di Bologna fino al 31.12.2015)**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2006-2007	23	214	180	57
Anno Giudiziario 2007-2008	57	425	278	204
Anno Giudiziario 2008-2009	204	700	350	554
Anno Giudiziario 2009-2010	554	434	885	103
Anno Giudiziario 2010-2011	103	107	171	39
Anno Giudiziario 2011-2012	39	139	109	69
Anno Giudiziario 2012-2013	69	88	134	23
Anno Giudiziario 2013-2014	23	42	61	4
Anno Giudiziario 2014-2015	4	33	33	4
Anno Giudiziario 2015-2016	4	6	8	2



**Tav. 26b -Andamento Procedimenti Equa riparazione
trattati dalla Corte d'Appello di Trieste**


	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2006-2007	1	155	98	58
Anno Giudiziario 2007-2008	58	99	120	37
Anno Giudiziario 2008-2009	37	464	258	243
Anno Giudiziario 2009-2010	243	77	311	9
Anno Giudiziario 2010-2011	9	11	17	3
Anno Giudiziario 2011-2012	3	18	16	5
Anno Giudiziario 2012-2013	5	19	22	2
Anno Giudiziario 2013-2014	2	6	7	1
Anno Giudiziario 2014-2015	1	11	11	1
Anno Giudiziario 2015-2016	1	8	9	0



NOTA 1: I dati sono stati estratti da base dati DGSTAT


Tav. 26c -Andamento Procedimenti Equa riparazione - dato nazionale

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
Anno Giudiziario 2006-2007	12.758	23.475	13.768	22.465
Anno Giudiziario 2007-2008	22.465	22.862	19.195	26.132
Anno Giudiziario 2008-2009	26.132	32.434	21.273	37.293
Anno Giudiziario 2009-2010	37.293	32.948	26.140	44.101
Anno Giudiziario 2010-2011	44.101	33.731	24.512	53.320
Anno Giudiziario 2011-2012	53.320	27.250	28.089	52.481
Anno Giudiziario 2012-2013	52.481	22.811	30.133	45.159
Anno Giudiziario 2013-2014	45.159	10.145	21.425	33.879
Anno Giudiziario 2014-2015	33.879	11.721	20.757	24.843
Anno Giudiziario 2015-2016	24.843	13.595	20.147	18.291



Tav. 26d -Procedimenti Equa riparazione - dato anno 2015 distinto per area geografica *

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>
CENTRO	25.498	4.553	10.990	19.061
di cui su PERUGIA (per ROMA)	10.773	1.681	3.760	8.694
di cui su ROMA (per NAPOLI)	14.509	1.844	6.427	9.926
ISOLE	468	1.283	1.449	302
NORD-EST	55	465	457	63
NORD-OVEST	67	715	683	99
SUD	3.315	6.589	7.039	2.865
di cui su LECCE (per BARI)	850	1.947	2.361	436
di cui su NAPOLI (per SALERNO)	160	1.078	976	262
di cui su REGGIO CALABRIA (per MESSINA)	1.231	594	861	964
Totali	29.403	13.605	20.618	22.390




*dal 01/01/2016 i procedimenti per equa riparazione vanno presentati nel Distretto in cui si è avuto il ritardo. Per maggiore comprensione dei dati, sono stati riportati nelle sezioni evidenziate in giallo solo i Distretti per cui almeno una voce del movimento è superiore al migliaio di unità.

Tav. 27 - Durata materia civile nel Distretto - anno 2015

sentenze anno 2015 distinte per anno di iscrizione

Corte di Appello: Sentenze pubblicate per anno di iscrizione nell'anno 2015 e durata media in anni


Materia	Anni									Durata media in anni
	Prec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	
Cognizione Ordinaria	0	0	3	15	187	219	275	106	805	1,7
Lavoro	0	0	1	3	17	66	154	67	308	1,1
Previdenza	0	1	0	2	8	24	46	13	94	1,4
Famiglia	0	0	0	0	0	5	28	39	72	0,5
Altro	0	0	0	0	14	9	40	105	168	0,6
Tot Corte d'Appello	0	1	4	20	226	323	543	330	1.447	1,4



Tribunale e sezioni: Sentenze pubblicate per anno di iscrizione nel 2015 e durata media in anni

Collegiale	Anni									Durata media in anni
	Prec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	
GORIZIA	6	3	15	7	14	26	56	130	257	1,2
PORDENONE	1	1	4	1	7	29	235	222	500	0,7
TRIESTE	0	0	7	2	12	18	88	85	212	1,0
UDINE	0	1	6	1	24	86	231	418	767	0,7
Totale Collegiale	7	5	32	11	57	159	610	855	1.736	0,8


Monocratico	Anni									Durata media in anni
	Prec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	
GORIZIA	34	47	41	49	108	152	120	14	565	3,0
PORDENONE	4	5	93	34	144	173	164	25	642	2,5
TRIESTE	0	2	27	6	100	145	147	3	430	2,1
UDINE	5	3	138	33	200	369	581	218	1.547	1,8
Totale Monocratico	43	57	299	122	552	839	1.012	260	3.184	2,2



Tav. 28 - Tribunali del Distretto di Trieste:


a) Andamento durate 2008-2015 - sentenze civili rito collegiale (in anni)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Gorizia</i>	<i>Pordenone</i>	<i>Trieste</i>	<i>Udine</i>	<i>Media Distretto</i>
2008	1,50	0,98	1,23	0,94	1,09
2009	1,28	0,84	0,79	0,77	0,87
2010	1,26	0,94	0,56	0,83	0,92
2011	1,34	0,78	0,96	0,65	0,83
2012	1,42	0,79	1,08	0,62	0,88
2013	0,98	0,67	0,84	0,58	0,73
2014	1,01	0,60	0,78	0,60	0,69
2015	1,24	0,70	0,96	0,67	0,80




a) Andamento durate 2008-2015 - sentenze civili rito monocratico (in anni)

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Gorizia</i>	<i>Pordenone</i>	<i>Trieste</i>	<i>Udine</i>	<i>Media Distretto</i>
2008	2,87	2,54	1,80	2,64	2,39
2009	3,85	2,78	1,73	2,88	2,62
2010	3,58	2,77	2,72	2,72	2,90
2011	4,05	2,88	1,92	2,69	2,63
2012	3,65	2,89	2,04	2,49	2,51
2013	3,27	2,41	1,95	2,10	2,29
2014	3,15	2,50	1,84	1,91	2,20
2015	3,01	2,50	2,11	1,81	2,20




**Tav. 29 - Andamento e durate materia Dibattimento Penale (per anno solare)
Corte d'Appello di TRIESTE**

	<i>Pendenti iniziali</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Pendenti finali</i>	<i>Indice di ricambio</i>	<i>Indice di smaltimento</i>
Anno 2007	3.406	1.202	1.615	2.993	1,34	0,35
Anno 2008	2.993	1.556	1.607	2.942	1,03	0,35
Anno 2009	2.942	1.607	1.670	2.879	1,04	0,37
Anno 2010	2.879	1.599	1.633	2.845	1,02	0,36
Anno 2011	2.845	1.550	1.617	2.778	1,04	0,37
Anno 2012	2.778	1.563	1.811	2.530	1,16	0,42
Anno 2013	2.530	1.659	1.772	2.417	1,07	0,42
Anno 2014	2.417	1.556	1.882	2.091	1,21	0,47
Anno 2015	2.091	1.609	1.738	1.962	1,08	0,47
Anno 2016	1.962	1.564	1.669	1.857	1,07	0,47



<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Durata procedimenti definiti</i>	<i>Età media procedimenti pendenti</i>	<i>Num proc. pendenti >2 anni</i>	<i>Num proc. pendenti >3 anni</i>
Anno 2007	862	594	1.057	333
Anno 2008	859	494	780	256
Anno 2009	730	445	583	128
Anno 2010	702	411	409	80
Anno 2011	657	384	276	49
Anno 2012	606	353	129	11
Anno 2013	501	353	223	23
Anno 2014	494	338	244	16
Anno 2015	462	297	99	16
Anno 2016	428	266	61	15



Tav. 30 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Esecuzioni Penali Iniziate	208	202	359	181	269	353	15%	-25%	2%
	Avocazioni	0	0	0	0	0	0	N.D.	N.D.	N.D.
Corte di Appello		1.688	1.615	1.876	1.411	1.860	1.803	20%	-13%	4%
	Appello ordinario	1.667	1.583	1.870	1.383	1.840	1.786	21%	-14%	5%
	Appello assise	4	7	3	8	5	6	-50%	40%	-50%
	Appello minorenni	17	25	3	20	15	11	-15%	67%	-73%
Tribunale per i Minorenni		1.440	1.164	744	1.094	1.193	468	32%	-2%	59%
	Sezione dibattimento	31	22	46	24	24	37	29%	-8%	24%
	Sezione GUP	243	171	388	236	207	316	3%	-17%	23%
	Sezione GIP	1.166	971	310	834	962	115	40%	1%	170%
Tribunale Ordinario		23.867	25.444	12.130	22.175	22.143	13.980	8%	15%	-13%
	Dibattimento collegiale	201	219	367	213	232	386	-6%	-6%	-5%
	Dibattimento monocratico	6.905	7.553	6.753	6.890	6.947	7.418	0%	9%	-9%
	Appello Giudice di Pace	80	67	67	61	62	85	31%	8%	-21%
	Sezione assise	0	1	0	2	4	1	-100%	-75%	-100%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	16.681	17.604	4.943	15.009	14.898	6.090	11%	18%	-19%
Giudice di pace		7.116	7.524	2.131	4.972	5.313	2.735	43%	42%	-22%
	Sezione dibattimento	1.510	2.170	1.427	1.412	1.823	2.288	7%	19%	-38%
	Sezione GIP - NOTI	5.606	5.354	704	3.560	3.490	447	57%	53%	57%
Procura presso il Tribunale		32.971	32.438	20.946	33.249	29.323	21.071	-1%	11%	-1%
	Reati ordinari - NOTI	24.823	25.055	15.796	26.077	23.733	16.566	-5%	6%	-5%
	Reati di competenza DDA - NOTI	94	89	69	53	46	63	77%	93%	10%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	8.054	7.294	5.081	7.119	5.544	4.442	13%	32%	14%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.630	1.512	632	1.306	1.090	514	25%	39%	23%

Tav. 31 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016.

Tribunale (Nuovi circondari)	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
TRIBUNALE DI GORIZIA		2.407	2.930	1.839	2.622	3.390	2.369	-8%	-14%	-22%
	Dibattimento collegiale	16	37	53	37	27	74	-57%	37%	-28%
	Dibattimento monocratico	629	1.031	1.222	829	1.395	1.626	-24%	-26%	-25%
	Appello Giudice di Pace	0	0	0	0	0	0	N.D.	N.D.	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.762	1.862	564	1.756	1.968	669	0%	-5%	-16%
TRIBUNALE DI PORDENONE		4.766	5.186	1.861	4.676	4.483	2.270	2%	16%	-18%
	Dibattimento collegiale	35	37	38	30	44	40	17%	-16%	-5%
	Dibattimento monocratico	1.060	1.414	1.002	1.447	1.388	1.354	-27%	2%	-26%
	Appello Giudice di Pace	16	18	5	16	16	7	0%	13%	-29%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.655	3.717	816	3.183	3.035	869	15%	22%	-6%
TRIBUNALE DI TRIESTE		5.892	5.911	3.994	5.838	5.105	4.185	1%	16%	-5%
	Dibattimento collegiale	45	64	85	45	61	106	0%	5%	-20%
	Dibattimento monocratico	1.910	1.793	2.021	1.816	1.415	1.908	5%	27%	6%
	Appello Giudice di Pace	27	18	26	17	10	17	59%	80%	53%
	Sezione Assise	0	1	0	1	1	1	-100%	0%	-100%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.910	4.035	1.862	3.959	3.618	2.153	-1%	12%	-14%
TRIBUNALE DI UDINE		10.802	11.417	4.436	9.039	9.165	5.156	20%	25%	-14%
	Dibattimento collegiale	105	81	191	101	100	166	4%	-19%	15%
	Dibattimento monocratico	3.306	3.315	2.508	2.798	2.749	2.530	18%	21%	-1%
	Appello Giudice di Pace	37	31	36	28	36	61	32%	-14%	-41%
	Sezione Assise	0	0	0	1	3	0	-100%	-100%	N.D.
	Sezione GIP/GUP - NOTI	7.354	7.990	1.701	6.111	6.277	2.399	20%	27%	-29%
TOTALE TRIBUNALI DISTRETTO		23.867	25.444	12.130	22.175	22.143	13.980	8%	15%	-13%

Tav. 32 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016


Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di GORIZIA		3.725	3.207	2.700	4.592	3.501	2.476	-19%	-8%	9%
	Reati ordinari - NOTI	2.702	2.359	2.030	3.412	2.591	1.949	-21%	-9%	4%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.023	848	670	1.180	910	527	-13%	-7%	27%
Procura di PORDENONE		6.290	5.296	6.820	6.746	5.659	6.051	-7%	-6%	13%
	Reati ordinari - NOTI	5.390	4.827	5.240	5.900	5.117	4.877	-9%	-6%	7%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	900	469	1.580	846	542	1.174	6%	-13%	35%
Procura di TRIESTE		9.393	9.406	6.367	9.399	8.437	6.386	0%	11%	0%
	Reati ordinari - NOTI	6.581	6.767	4.456	7.071	6.687	4.652	-7%	1%	-4%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	2.718	2.550	1.842	2.275	1.704	1.671	19%	50%	10%
	Reati di competenza DDA - NOTI	94	89	69	53	46	63	77%	93%	10%
Procura di UDINE		13.563	14.529	5.059	12.512	11.726	6.158	8%	24%	-18%
	Reati ordinari - NOTI	10.150	11.102	4.070	9.694	9.338	5.088	5%	19%	-20%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.413	3.427	989	2.818	2.388	1.070	21%	44%	-8%
Totale Procure del Distretto		32.971	32.438	20.946	33.249	29.323	21.071	-1%	11%	-1%

Tav. 33 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppate per circondario


Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Ufficio del Giudice di pace di GORIZIA		878	850	414	658	1.093	439	33%	-22%	-6%
	Sezione dibattimento	235	425	183	207	581	428	14%	-27%	-57%
	Sezione GIP - NOTI	643	425	231	451	512	11	43%	-17%	n.r.
Ufficio del Giudice di pace di PORDENONE		395	517	242	469	476	364	-16%	9%	-34%
	Sezione dibattimento	135	258	186	243	245	309	-44%	5%	-40%
	Sezione GIP - NOTI	260	259	56	226	231	55	15%	12%	2%
Ufficio del Giudice di pace di TRIESTE		2.501	2.841	687	1.567	1.593	1.037	60%	78%	-34%
	Sezione dibattimento	571	875	562	380	466	876	50%	88%	-36%
	Sezione GIP - NOTI	1.930	1.966	125	1.187	1.127	161	63%	74%	-22%
Ufficio del Giudice di pace di UDINE		3.342	3.479	788	2.318	2.161	895	44%	61%	-12%
	Sezione dibattimento	569	775	496	622	541	675	-9%	43%	-27%
	Sezione GIP - NOTI	2.773	2.704	292	1.696	1.620	220	64%	67%	33%
Toltale Uffici del Giudice di Pace DISTRETTO		7.116	7.687	2.131	5.012	5.323	2.735	42%	44%	-22%

Tav. 34 - Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2015/2016 per sede


<i>Tribunale Dibattimento (monocratico e collegiale)</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Ufficio del Giudice di pace - Dibattimento</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	645	GORIZIA	235
PORDENONE	1.095	PORDENONE	135
TRIESTE	1.955	TRIESTE	571
UDINE	3.411	UDINE	569
totale	7.106	totale	1.510



<i>Tribunale - Ufficio Gip Gup</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Ufficio del Giudice di pace - Sezione GIP - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	1.762	GORIZIA	643
PORDENONE	3.655	PORDENONE	260
TRIESTE	3.910	TRIESTE	1.930
UDINE	7.354	UDINE	2.773
totale	16.681	totale	5.606




<i>Procura - Reati ordinari - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Procura - Reati competenza GdP - NOTI</i>	<i>Iscritti</i>
GORIZIA	2.702	GORIZIA	1.023
PORDENONE	5.390	PORDENONE	900
TRIESTE	6.581	TRIESTE	2.718
UDINE	10.150	UDINE	3.413
totale	24.823	totale	8.054




Tav. 35 - Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione - Anni Giudiziari 2006-2016

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Corte d'Appello (val. assoluti)</i>	<i>Corte d'Appello (andam. %)</i>	<i>Tribunali dibattimento (val. assoluti)</i>	<i>Tribunali dibattimento (andam. %)</i>	<i>Uffici Gip-Gup (val. assoluti)</i>	<i>Uffici Gip-Gup (andam. %)</i>	<i>Totali</i>
A.Giud. 2006-2007	113	8,1%	275	4,4%	1.234	6,2%	1.622
A.Giud. 2007-2008	102	6,5%	340	5,1%	1.180	6,0%	1.622
A.Giud. 2008-2009	113	7,2%	391	5,5%	1.684	8,9%	2.188
A.Giud. 2009-2010	86	5,2%	351	5,1%	1.108	5,2%	1.545
A.Giud. 2010-2011	87	5,3%	261	3,6%	749	4,2%	1.097
A.Giud. 2011-2012	101	6,0%	166	2,4%	254	1,3%	521
A.Giud. 2012-2013	81	4,6%	156	2,1%	364	1,9%	601
A.Giud. 2013-2014	102	5,4%	235	3,2%	238	1,5%	575
A.Giud. 2014-2015	107	5,6%	250	3,5%	310	2,1%	667
A.Giud. 2015-2016	104	6,4%	162	2,1%	398	2,3%	664

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ANNI GIUDIZIARI 2006-2016 (valori assoluti)




ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ANNI GIUDIZIARI 2006-2016 (valori percentuali)



Tav. 36 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti nell'A.G. 2015/2016

Sede	Corte d'Appello	Tribunale e relative sezioni			Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Appello Dib.	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti Procura
GORIZIA		2,7%	7,7%	7,5%	2,6%	2,2%
PORDENONE		2,7%	0,7%	0,7%	1,0%	0,7%
TRIESTE	6,4%	3,1%	1,8%	1,8%	2,6%	1,4%
UDINE		3,7%	1,0%	1,1%	2,6%	1,8%
Totale Distretto	6,4%	3,2%	2,0%	2,1%	2,3%	1,5%


Prescrizioni - Incidenza percentuale per settore e ufficio



Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2015/2016 (valori assoluti).


Sede Ufficio	Corte d'Appello		Tribunale e relative sezioni					Gip presso il Tribunale			Procura presso il Tribunale			
	Dibattimento Appello		Dibattimento collegiale		Dibattimento monocratico			Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup	Noti		
	Totale definiti in Appello	di cui con Sentenza non doversi procedere o estinzione per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dal GIP/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	di cui per Invio al GIP con richiesta di archiviazione per prescrizione
GORIZIA			37	0	1	1.031	0	79	1.862	45	0	4	2.359	51
PORDENONE			37	0	1	1.432	0	10	3.717	35	0	3	4.827	36
TRIESTE	1615	104	64	0	2	1.811	0	32	4.035	95	7	2	6.856	94
UDINE			81	0	3	3.346	0	34	7.990	203	0	4	11.102	201
Totale Distretto	1.615	104	219	0	7	7.620	0	155	17.604	378	7	13	25.144	382

Prescrizioni - Incidenza assoluta per settore




Tav. 37a - Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016.

Definiti con sentenza monocratica					
Rito	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Giudizio ordinario	607	829	1.248	2.032	4.716
Giudizio direttissimo	5	9	10	19	43
Applicazione pena su richiesta	51	112	170	287	620
Giudizio immediato	5	11	9	8	33
Giudizio abbreviato	23	96	153	256	528
Giudizio di opposizione a decreto penale	186	244	45	383	858
TOTALE	877	1.301	1.635	2.985	6.798
<i>% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza</i>	30,8%	36,3%	23,7%	31,9%	30,6%




Tav. 38a - Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016.

Definiti con sentenza collegiale					
Rito	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Giudizio ordinario	26	28	56	69	179
Giudizio direttissimo	0	0	0	0	0
Applicazione pena su richiesta	0	1	0	0	1
Giudizio immediato	5	0	3	2	10
Giudizio abbreviato	0	3	0	0	3
Giudizio di opposizione a decreto penale	0	0	1	0	1
TOTALE	31	32	60	71	194
<i>% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza</i>	16,1%	12,5%	6,7%	2,8%	7,7%




Tav. 37b - Valore percentuale del Monocratico definito con sentenza di merito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016.

Valori % per rito Definiti con sentenza monocratica					
Rito	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Giudizio ordinario	69,2%	63,7%	76,3%	68,1%	69,4%
Riti abbreviati					
Giudizio direttissimo	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Applicazione pena su richiesta	5,8%	8,6%	10,4%	9,6%	9,1%
Giudizio immediato	0,6%	0,8%	0,6%	0,3%	0,5%
Giudizio abbreviato	2,6%	7,4%	9,4%	8,6%	7,8%
Giudizio di opposizione a decreto penale	21,2%	18,8%	2,8%	12,8%	12,6%
Totale Riti abbreviati	30,8%	36,3%	23,7%	31,9%	30,6%




Tav. 38b - Valore percentuale del Collegiale definito con sentenza nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016.

Valori % per rito Definiti con sentenza collegiale					
Rito	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Giudizio ordinario	83,9%	87,5%	93,3%	97,2%	92,3%
Riti abbreviati					
Giudizio direttissimo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Applicazione pena su richiesta	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%	0,5%
Giudizio immediato	16,1%	0,0%	5,0%	2,8%	5,2%
Giudizio abbreviato	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%	1,5%
Giudizio di opposizione a decreto penale	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,5%
Totale Riti abbreviati	16,1%	12,5%	6,7%	2,8%	7,7%




Tav. 39a - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016.

Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	823	1.859	2.281	4.835	9.798
Sentenze di rito alternativo	104	276	509	688	1.577
Decreti penali di condanna	271	734	358	771	2.134
Decreti che dispongono il giudizio	271	342	297	644	1.554
TOTALE	1.469	3.211	3.445	6.938	15.063




Tav. 40a - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016.

Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	876	1.866	2.352	4.950	10.044
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	141	263	643	602	1.649
Richieste di riti alternativi	520	1.234	602	1.646	4.002
Citazioni dirette a giudizio	296	627	1.527	2.466	4.916
TOTALE	1.833	3.990	5.124	9.664	20.611




Tav. 39b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP

Valore Percentuale Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	56,0%	57,9%	66,2%	69,7%	65,0%
Sentenze di rito alternativo	7,1%	8,6%	14,8%	9,9%	10,5%
Decreti penali di condanna	18,4%	22,9%	10,4%	11,1%	14,2%
Decreti che dispongono il giudizio	18,4%	10,7%	8,6%	9,3%	10,3%



Tav. 40b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica


Valore Percentuale Definiti					
Modalità	GORIZIA	PORDENONE	TRIESTE	UDINE	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	47,8%	46,8%	45,9%	51,2%	48,7%
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	7,7%	6,6%	12,5%	6,2%	8,0%
Richieste di riti alternativi	28,4%	30,9%	11,7%	17,0%	19,4%
Citazioni dirette a giudizio	16,1%	15,7%	29,8%	25,5%	23,9%



Tav. 41 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016.


TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Circondario	Classi di durata								Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
GORIZIA	5	13,5%	7	18,9%	8	21,6%	17	45,9%	37	16,9%
PORDENONE	10	27,0%	8	21,6%	12	32,4%	7	18,9%	37	16,9%
TRIESTE	3	4,7%	8	12,5%	28	43,8%	25	39,1%	64	29,2%
UDINE	12	14,8%	13	16,0%	30	37,0%	26	32,1%	81	37,0%
Totale complessivo	30	13,7%	36	16,4%	78	35,6%	75	34,2%	219	100,0%




TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Circondario	Classi di durata								Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni			
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
GORIZIA	320	31,0%	151	14,6%	212	20,6%	348	33,8%	1.031	13,7%
PORDENONE	413	29,2%	372	26,3%	476	33,7%	153	10,8%	1.414	18,7%
TRIESTE	631	35,2%	507	28,3%	375	20,9%	280	15,6%	1.793	23,7%
UDINE	1.534	46,3%	751	22,7%	746	22,5%	284	8,6%	3.315	43,9%
Totale complessivo	2.898	38,4%	1.781	23,6%	1.809	24,0%	1.065	14,1%	7.553	100,0%




Tav. 42 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2015/2016.

Circondario	Classi di durata								Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	1.332	71,5%	232	12,5%	298	16,0%	0	0,0%	1.862	8,6%
PORDENONE	3.115	83,8%	532	14,3%	62	1,7%	8	0,2%	3.717	17,2%
TRIESTE	3.240	80,3%	417	10,3%	155	3,8%	223	5,5%	4.035	18,7%
UDINE	8.541	71,2%	1.755	14,6%	1.231	10,3%	470	3,9%	11.997	55,5%
Totale complessivo	16.228	75,1%	2.936	13,6%	1.746	8,1%	701	3,2%	21.611	100,0%



Tav. 43 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2015/2016.

Circondario	Classi di durata								Totale Procura Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
GORIZIA	1.456	61,7%	386	16,4%	417	17,7%	100	4,2%	2.359	9,4%
PORDENONE	2.572	53,3%	995	20,6%	886	18,4%	374	7,7%	4.827	19,2%
TRIESTE	3.754	54,8%	1.226	17,9%	1.288	18,8%	588	8,6%	6.856	27,3%
UDINE	7.275	65,5%	1.152	10,4%	2.071	18,7%	604	5,4%	11.102	44,2%
Totale complessivo	15.057	59,9%	3.759	14,9%	4.662	18,5%	1.666	6,6%	25.144	100,0%



Tav. 44 - Andamento negli ultimi 3 anni dei procedimenti per BANCAROTTA FRAUDOLENTA (legge 267/1942 art. 3216 e 223) - Uffici giudicanti del Distretto

BANCAROTTA FRAUDOLENTA (legge 267/1942 art. 3216 e 223)	ANNO	INIZIALI	ISCRITTI	DEFINITI	FINALI
Corte d'Appello di Trieste	2.014	7	3	0	10
	2.015	10	6	8	8
	2.016	8	4	2	10
Tribunale di GORIZIA Ufficio GIP	2.014	1	4	3	2
	2.015	2	1	3	0
	2.016	0	1	0	1
Tribunale di GORIZIA Ufficio Dibattimento	2.014	4	3	3	4
	2.015	4	2	1	5
	2.016	4	3	3	4
Tribunale di PORDENONE Ufficio GIP	2.014	17	23	29	11
	2.015	11	41	37	15
	2.016	15	14	17	12
Tribunale di PORDENONE Ufficio Dibattimento	2.014	14	16	12	18
	2.015	18	5	14	9
	2.016	9	6	6	9
Tribunale di TRIESTE Ufficio GIP	2.014	13	21	23	11
	2.015	11	6	9	8
	2.016	8	5	7	6
Tribunale di TRIESTE Ufficio Dibattimento	2.014	20	15	7	28
	2.015	28	2	9	21
	2.016	21	4	10	15
Tribunale di UDINE Ufficio GIP	2.014	27	71	65	33
	2.015	33	50	63	20
	2.016	20	23	28	15
Tribunale di UDINE Ufficio Dibattimento	2.014	31	34	11	54
	2.015	54	22	25	51
	2.016	51	11	19	43
Totale Uffici Gip del Distretto	2014	58	119	120	57
	2015	57	98	112	43
	2016	43	43	52	34
Totale Uffici Dibattimento del Distretto	2014	69	68	33	104
	2015	104	31	49	86
	2016	85	24	38	71